

La sostituzione fedecommissaria nei Caffarelli.

© 2013 Roberto Vergara Caffarelli

Dedicato a Edoardo Vergara Caffarelli (1916-1996)

1. *Nobiltà Romana.*

Per le famiglie patrizie di Roma non c'è mai stata, e non avrebbe avuto alcun senso, la norma imperante nelle famiglie feudali, per le quali valgono la successione per primogenitura e la indivisibilità del feudo.

A Roma il titolo di Nobile Patrizio spettava a tutti i membri della famiglia, sia maschi sia femmine, e questa prerogativa fu confermata da Benedetto XIV nella Bolla' *Civium Romanorum* del 4 gennaio 1746, quando decise di pubblicare l'elenco ufficiale delle famiglie che costituivano il Patriziato Romano (*si veda l'ultima frase evidenziata in neretto*):

Porro Nobilitatis Romanae gradum & honores iis tantummodo jure competere, ac in posterum deferri volumus atque statuimus, qui vel ipsi, vel ipsorum Progenitores ad hunc diem, Conservatorum Camerae Capitolinae, aut Priorum Capitem Regionum Urbis, Officia & munere gessisse comperti fuerint; aut deinceps ad eandem Romanam Nobilitatem rite admissi, & praevis probationibus, ut infra, faciendis, adscripti fuerint. Qua de re quum ad habendam certam eorum seriem, qui praedictis Conservatorum aut priorum muneribus atque honoribus hucusque functi fuerunt, Libros, & Fastos Capitolinos accuratissime inspici & describi jusserimus; infrascriptaeque Familiae Civium tam Romanae, quam aliarum Civitatum Italicarum, repertae fuerint; Nos easdem Familias ad huiusmodi munera & honores olim admissas, quarum scilicet descendentes masculos, sive foeminas extare accepimus, praesentibus Nostris Literis adnotamus.

D'ora in poi vogliamo e disponiamo che i gradi e gli onori della Nobiltà Romana spettino di diritto e si trasferiscano in avvenire solo a coloro per i quali sia stato appurato che abbiano esercitato o essi stessi o i loro Progenitori fino a questi giorni gli uffici e le funzioni di Conservatori della Camera Capitolina o di Priori dei Caporioni dell'Urbe; o che in seguito siano stati ammessi alla medesima Nobiltà Romana nel modo dovuto e siano stati aggiunti facendo in precedenza gli esami, come più avanti. Per la qual cosa abbiamo ordinato che i Libri e i Fasti Capitolini siano letti attentamente e siano descritti per avere un elenco esatto di coloro che esercitarono fin qui i predetti uffici e onori di Conservatori e di Priori; e siano state trovate le infrascritte famiglie di Cittadini tanto Romane che di altre Città; Noi annotiamo nella presente Nostra Costituzione quelle Famiglie ammesse un tempo a tali uffici e onori **delle quali senza dubbio accettiamo che vi siano i discendenti, sia maschi che femmine.**

¹ - *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, tomus primus, in quo continentur Constitutiones, Epistolae, aliaque edita ab initio Pontificatus usque ad annum MDCCXLVI, Romae 1760*, pp. 266-270. La Bolla è riprodotta nella sezione «Documenti» con il titolo «1746 Civium Romanorum Nobilium Ordo».

Il decreto di Benedetto XIV assegnava regole precise per l'esame delle prove di coloro che desideravano essere aggiunti all'Ordine dei Nobili Romani:

Ratio servanda in adscriptione Nobilium

[...]

Quod si ab hujusmodi postulante per authentica documenta probatum fuerit, tam suam, suique Patris stirpem, quam Matris, & Aviae paternae, atque maternae Familias, integro centum annorum decursu, sive Romae, sive in aliis Civitatibus, ut supra, in Nobilitatis splendore & juribus versatas esse; vel etiam, quod attinet ad Familias Matris, aut Aviae paternae, sive maternae, eas de numero Familiarum Nobilium Almae Urbis praedictae, juxta praesentium Litterarum tenorem & dispositionem, existere; atque haec omnia, iis qui praedictam Congregationem constituerent, majori scilicet ipsorum numero per secreta suffragia in affirmativam consentiente, probata fuerint; tunc volumus ipsius postulantis nomen, eadem Congregatione praesente, per manum praedicti Scribae Participantis, Civium Nobilium Romanorum Albo adscribi; ejusque receptionis decretum, una cum omnibus authenticis monumentis ad Nobilitatis probationem ab eo prolatis, in Tabularium Capitolinum inferri. Publicum vero Diploma Nobilitatis Romanae eidem concessae, juxta formam inferius praescribendam, confici, ipsique nuper adscripto tradi mandamus.

Criterio da osservare nel ricevimento dei Nobili

[...]

E perciò se mediante documenti autentici sarà provato da tale pretendente che tanto la sua stirpe e quella di suo Padre quanto la Famiglia di sua Madre, e della Nonna paterna e materna è vissuta nell'intero corso di cento anni con lo splendore e i diritti della Nobiltà sia a Roma sia in altre Città, come [è scritto] sopra; o anche, quanto a ciò che riguarda le Famiglie della Madre o della Nonna paterna o materna che quelle siano del numero delle Famiglie Nobili della predetta Alma Roma, in conformità del tenore e delle disposizioni delle presenti Lettere; e [se] sarà approvato tutto ciò da coloro che costituiranno la predetta Congregazione, beninteso essendo d'accordo a maggioranza nell'affermativa con voti segreti; allora vogliamo che il nome di quel richiedente sia aggiunto all'Albo dei Cittadini Nobili Romani per mano del predetto Scriba partecipante, alla presenza della stessa Congregazione; e che il decreto del suo ricevimento sia messo nel Tabulario Capitolino insieme a tutti i documenti autentici presentati da lui per la prova di Nobiltà. Ordiniamo inoltre che sia fatto un Diploma Pubblico della Nobiltà Romana a lui concessa, secondo la forma da stabilita più sotto, e che sia consegnato a colui che è stato recentemente iscritto.

Alla luce di queste disposizioni Filippo Vergara Caffarelli (1746-1779) figlio di Carlo Vergara (1721-1787) e di Anna Minutillo Caffarelli (1721-1759) poteva chiedere di essere ricevuto nel Patriziato Romano perché le due nonne paterne avevano nobiltà da oltre duecento anni e la madre era Patrizia Romana. Non possiamo sapere oggi perché non lo chiese, ma si deve ricordare che Filippo era divenuto Duca solamente nel 1778, per refuta paterna del titolo, ed era morto l'anno dopo, quando mancava solo la firma del Re perché diventasse cavaliere dell'Ordine Costantiniano, che era stato il suo primo pensiero. Le vicende travolgenti occorse a suo figlio Francesco (1778-1849) profugo a Palermo durante le guerre napoleoniche, la confisca di tutti i beni che aveva nel Regno di Napoli, e la vendita del palazzo di Roma nel 1822, fecero venir meno ogni aspirazione al patriziato romano.

2. *Tutti i Caffarelli sono Patrizi Romani.*

Nell'elenco, pubblicato da Benedetto XIV, delle 180 famiglie che hanno le qualità richieste per essere Nobili Patrizi vi è anche la famiglia Caffarelli, nella quale è compreso il ramo dei Caffarelli ex-Minutillo, che sono stati essi stessi più volte Conservatori e Priori dei Caporioni, requisiti necessari e sufficienti per essere Patrizi Romani.

Mi sembra a questo punto utile riprodurre l'elenco² degli uffici ricoperti dai vari membri della famiglia dal XVI al XVIII secolo, nel quale sono indicati l'anno, il giorno e il mese in cui i Conservatori e i Priori hanno iniziato l'ufficio, che aveva durata trimestrale.

MEMBRI DELLA FAMIGLIA CAFFARELLI CHE SONO STATI CONSERVATORI

Pietro : 1443 - 1 aprile.

Francesco: 1522 - 1 aprile.

Giovan Pietro: 1525 - 1 ottobre.

Bernardino: (di S.Eustachio) 1538 - 1 luglio; 1544 - 1 ottobre.

Scipione: 1543 - 1 luglio.

Ascanio: (di S.Eustachio) 1562 - 1 luglio; (di Ripa) 156 - 1 luglio.

Prospero: (di S.Eustachio) 1574 - 1 ottobre.

Francesco: (di S.Eustachio) 1580 - 1 ottobre; (di Pigna) 1592 - 1 ottobre.

Massimiliano: (di S.Eustachio) 1596 - 1 ottobre.

Giovan Pietro: 1603 - 1 luglio.

Alessandro: (di S.Eustachio) 1608 - 1 ottobre.

Curzio: (di S.Eustachio) 1610 - 1 gennaio.

Pietro: (di Parione) 1648 - 1 luglio; (di Trevi) 1671 - 1 aprile; (di Monti) 1677 - 1 gennaio; (di Campo Marzio) 1677 - 1 aprile; (di Campitelli) 1684 - 1 ottobre.

Baldassarre: (della Regola) 1650 - 1 aprile; (di Monti) 1658 - 1 luglio.

Alessandro: (di Ripa) 1677 - 1 ottobre.

Prospero: (Marchese Caffarelli ex-Minutillo): 1721 - 1 gennaio; 1721 - 1 ottobre; 1727 - 1 luglio; 1729 - 1 ottobre; 1731 - 1 gennaio; 1734 - 1 aprile; 1738 - 1 ottobre.

Alessandro: (Marchese Caffarelli ex-Minutillo): 1770 - 1 ottobre.

MEMBRI DELLA FAMIGLIA CAFFARELLI CHE SONO STATI PRIORI DEI CAPORIONI

Bernardino: (di S.Eustachio) 1535 - 1 ottobre.

Ascanio: (di S.Eustachio) 1561 - 1 ottobre; (di S.Eustachio) 1563 - 1 ottobre; (di S.Eustachio) 1567 - 1 ottobre.

Prospero: (di S.Eustachio) 1565 - 1 ottobre; 1569 - 1 ottobre.

Francesco: (di S.Eustachio) 1578 - 1 ottobre; (di Ponte) 1587 - 1 ottobre.

Alessandro: (di S.Eustachio) 1591 - 1 luglio.

Giovan Pietro: (di Campitelli) 1592 - 1 ottobre.

Massimiliano: (di S.Eustachio) 1600 - 1 gennaio.

Fausto: (di S.Eustachio) 1615 - 1 gennaio.

Francesco: (di S.Eustachio) 1616 - 1 luglio.

Mario: (di Campo Marzio) 1618 - 1 gennaio.

Prospero: (Marchese Caffarelli ex-Minutillo): 1715 - 1 ottobre; 1717 - 1 gennaio.

Alessandro: (Marchese Caffarelli ex-Minutillo): 1746 - 1 luglio.

È chiaro dunque che a Roma tutti i membri della famiglia Caffarelli appartengono con ugual diritto al *Nobilium Romanorum Cætus*, cosicché i discendenti di Ascanio (che costruì il Palazzo sul

² - CLAUDIO DE DOMINICIS, *Membrî del Senato della Roma pontificia. Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX)*, Roma, 2009, passim.

Campidoglio) e di Prospero (che ereditò il Palazzo alla Valle) – entrambi figli di Giovan Pietro Caffarelli e di Ersilia Frangipane – costituiscono due rami di una stessa famiglia che abitarono a Roma senza che uno fosse prevalente sull'altro per motivi dinastici o nobiliari. Solamente per motivi pratici Pasquale Adinolfi, nell'ordinare le diramazioni della famiglia Caffarelli in alberi genealogici, chiamò i discendenti di Ascanio come quelli del primo ramo, e i discendenti di Prospero come quelli del quarto ramo.

Errerebbe perciò chi ritenesse che i discendenti di Ascanio, costituiscono il ramo araldicamente privilegiato. La distinzione in rami primogeniti e ultrogeniti divenne importante solo quando nel primo e nel quarto ramo si ebbero titoli nobiliari associati a territori feudali: da allora, a ognuno di questi rami a causa dei propri titoli feudali avvenne in certi momenti di suddividersi in primogeniti e ultrogeniti.

È solo all'inizio del secolo XVII che i Caffarelli discendenti da Ascanio ottengono i primi titoli nobiliari nel Regno di Napoli, anche se Filippo Caffarelli ritiene che sia più antica di mezzo secolo «la Baronia di Turano data da Fabrizio Colonna in retrocessione di Riofreddo, e che Giovan Pietro Seniore trasmise poi al figlio Ascanio con il titolo marchionale»³.

Il figlio di Ascanio, Giovan Pietro Iuniore, «fu il primo a possedere il feudo di Assergi col titolo di barone, elevato poi a quello di duca per concessione di Filippo IV nel 1658 a favore di Gaspare, suo figlio»⁴

I rapporti di parentela sono ben descritti in un albero genealogico disegnato nella seconda metà del '600, in occasione di dispute patrimoniali. Nel particolare dell'albero, che riproduco più avanti, sono descritti i discendenti di Ascanio (n.° 24) e di Prospero (n.° 30).

Il ramo di Prospero (30), di suo figlio Alessandro (36) e del nipote Pietro (44), indicato come "quarto ramo" da Pasquale Adinolfi, non ebbe titoli nobiliari, oltre a quello di Patrizio Romano fino ad Anna, figlia di Pietro e di Lucrezia Caetani. Anna aveva sposato Antonio Minutillo, che nel 1698 fu fatto Marchese di Comignano da Carlo II, re di Spagna e di Napoli.

Suo figlio Pietro, secondo le disposizioni materne, assunse il cognome Caffarelli, ma ereditò dal padre il feudo di Comignano, succedendo a lui nel titolo di marchese. Secondo gli ordinamenti del Regno di Napoli, dovette chiedere il Regio Assenso e pagare l'adoa; e non solo lui, ma dovettero farlo anche i suoi diretti discendenti, i Marchesi Prospero e Alessandro Caffarelli. Sarebbe interessante trovare la relativa documentazione.

Nell'Archivio Vergara Caffarelli, ereditato da mio cugino Maurizio, sono conservati due documenti interessanti, e cioè il Regio Assenso di Ferdinando IV del 5 aprile 1780 all'acquisto di un feudo rustico in *Apruzzo ultra* e il dispaccio dello stesso Re del 27 ottobre 1780, autorizzando il trasferimento al feudo recentemente acquistato del titolo di Marchese di Comignano. Nei due documenti che riproduco nella sezione "Vergara Caffarelli" di questo sito, il richiedente è sempre chiamato *Francesco Vergara Caffarelli*, avendo quindi Ferdinando IV recepito per i Vergara quanto Anna Caffarelli aveva disposto per suo figlio Pietro e per tutti i suoi discendenti ex Minutillo. Prima di lui, suo zio Raffaele era stato ricevuto nell'Ordine Costantiniano con il cognome Vergara Caffarelli:

³ - FILIPPO CAFFARELLI, *I Caffarelli*, Roma 1958, p. 41. Il titolo in realtà è stato concesso intorno al 1608, come si vedrà più avanti.

⁴ - FILIPPO CAFFARELLI, *I Caffarelli*, Roma 1958, p. 61.


Ferdinandus Dei Gratia Siciliarum et Hierusalem Rex et Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. etc. Magnus Princeps Hereditarius Etruriae, Sacri Ordinis Equestris, et Inclitae Religionis Militaris Costantinianae Sancti Georgi sub Divi Basilii Regula Magnus Magister.

Omnibus, et Singulis, hoc Nostrum Equitatus Diploma. visuris, lecturis pariter eū auditoris salutem.

Perillustri, Nobisque dilecto viro Raphael Vergara Cafarella ex Ducibus Craci.

Quamvis ad Costantinianum Ordinem ab origine ipsa nonnisi virtuti semper aditus patuerit;

ALBERO GENEALOGICO DEI CAFFARELLI DI ROMA



2. Il Cardinale Scipione Caffarelli Borghese.

Si devono sempre controllare le notizie, anche quelle che sembrano le più scontate, come è il caso del titolo marchionale di Turano, che Filippo Caffarelli, storico della famiglia, fa risalire ad Ascanio. La ricerca sulla concessione di questo titolo nobiliare mi ha portato a spostare di mezzo secolo più avanti questa data, ma soprattutto mi ha fatto conoscere l'affezione che il cardinal Borghese, nato Scipione Caffarelli, aveva per la sua famiglia di origine. Alcune lettere del *Cardinal Nipote* di Paolo V mostrano che la concessione del titolo di *Marchese di Turano* è sicuramente avvenuta tra il 1607 e il 1608. Lo possiamo affermare con certezza in base alle lettere scritte per conto di Scipione Caffarelli Borghese da Lanfranco Margotti⁵, che si occupava in quel periodo del carteggio del Cardinale Nipote, Segretario di Stato di Paolo V. Sono cinque lettere di raccomandazione a favore di Giovan Pietro Caffarelli per una serie di grazie, tra le quali appunto il titolo di marchese sul feudo di Turano.



La prima lettera è indirizzata al cardinale Jeronimo Xavierre che fu elevato cardinale nel

⁵ - Lettere del Sig. Card. Lanfranco Margotti. Scritte per lo più ne' tempo di Papa Paolo V a nome del Sig. Cardinale Borghese. Raccolte, et publicate da Pietro de Magistris di Calderola, & dedicate al medesimo Sig. Cardinale Borghese. Roma 1627.

concistoro del 10 dicembre 1607. La lettera è quindi posteriore a questa data, ma è anche anteriore all'8 settembre 1608, giorno in cui morì il cardinale Xavierre. Questa lettera è notevole per il riconoscimento della parentela che vi fa il cardinale Borghese: «*il Sig. Giovan Pietro ha congiunzione di sangue con me, & è una medesima la sua Casa, & la mia*».

La seconda lettera è scritta a Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (1553-1625), duca di Lerma, a cui Filippo III aveva affidato il governo della Spagna nel 1598 e che mantenne questa posizione fino al 1617.

La terza lettera è per Juan Fernandez de Velasco (1550-1613), Contestabile di Castiglia, che fu governatore del Ducato di Milano per tre volte: 1592-1595; 1595-1600; 1610-1612.

La quarta lettera è indirizzata al Provinciale di Terra Santa, personaggio che non ho ancora identificato.

L'ultima lettera è per Decio Carafa (1556-1626) che fu arcivescovo di Damasco dal 17 maggio 1606 fino al 17 agosto 1611, quando fu creato Cardinale. Fu nunzio in Spagna dal 25 luglio 1607 al 1612, nel 1608 fu nominato arcivescovo di Durazzo.

Incrociando le varie date, si può affermare che la concessione del titolo di Marchese di Turano è avvenuta certamente dopo il 10 dicembre 1607 e prima dell'8 settembre 1608, supponendo che la concessione avvenne poco dopo la richiesta di Scipione Caffarelli Borghese.

Scipione risolse anche qualche problema a Massimiliano Caffarelli, come si legge in una sua lettera⁶ a quest'ultimo:

Al Signor Massimiliano Caffarelli.

Non ottorre, che V. S. mi ringratij di cosa alcuna, ch'io faccia per lei, essendo inferiori tutte alla volontà, che tengo seto; della quale procurai potendo più volentieri, ch'ella vedesse gl'effetti nella persona del Dottore Heredia suo Giudice, quanto maggiore mi fu presupposto il merito di lui medesimo. Resterà, ch'ella perseveri in valersi di me; Che qui frà tanto me l'offerò di core, & le prego ogni vero bene.

Anche Prospero Caffarelli, il futuro cardinale, trasse vantaggio dalla parentela con il Papa attraverso Scipione: a diciotto anni (1611) ebbe un canonicato a S. Giovanni in Laterano e fu aggregato al Capitolo di S. Pietro; a 21 anni fu nominato *refendarius utriusque Signaturae*⁷, una carriera piuttosto rapida.

Quando morì D. Giulio Pacconi, maestro di Camera del Cardinal Borghese, rimase vacante la carica di capitano della compagnia dei cavalli leggeri⁸, che fu data a Curzio Caffarelli. Sempre per Curzio leggo che Scipione lo raccomandò nel 1623 per la «generalship in Avignon»⁹. Il cardinale deve aver avuto molta simpatia per Curzio perché si ricordò di lui nel testamento¹⁰ lasciandogli un certiglio di diamanti. Fu il suo ultimo legato che scrisse prima di mettere la data e firmare.

⁶ - *Lettere del Sig. Card. Lanfranco Margotti. Scritte per lo più ne' tempo di Papa Paolo V a nome del Sig. Cardinale Borghese,...*cit., p. 75.

⁷ - [da Wikipedia]: I referendari erano i prelati della Cancelleria apostolica incaricati di esaminare le suppliche dirette al Papa, riferire al medesimo e predisporre le conseguenti decisioni da sottoporre alla sua firma (*signatura*).

⁸ - F. CERASOLI, *Diario di cose Romane degli anni 1614, 1615, 1616*, in *Studi e documenti di Storia e Diritto*, Anno XV, Roma 1894, p. 276: «Compagnia di soldati 150 istituita al tempo di Pio IV. Era sempre comandata da un nipote del Papa il quale, tra le altre ricompense, godeva i proventi della porta Torrione, fuori della quale av[^]vano alloggio i soldati, e clie per questo fatto fu detta Cavalleggeri.»

⁹ - ANTONIETTA VISCEGLIA, *Factions in the Sacred College in the sixteenth and, seventeenth centuries*, p. 129., in Gianvittorio Signorotto & MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA, *Court and Politics in Papal Rome - 1592-1700*, Cambridge 2004.

¹⁰ - MARIA GEMMA PAVIOLO, *I Testamenti dei Cardinali. Scipione Caffarelli Borghese (1576-1633)*, pubblicato a cura dell'autrice 2013, p- 42.

Al Signor Cardinal Xauiero .

Pretende il Signor Gio: Pietro Caffarelli Cavalier Romano, co'l titolo de' i meriti de' i suoi Antecessori per seruitij fatti alla Serenissima Casa d' Austria, come ne farà constare in Corte, et della sua diuotione particolare verso il seruitio del Rè, di riportare alcune gratie da S. M. dalla quale desidereria di poter trasferire in persona del suo Figlio primogenito 600. scudi d'oro, che gode sopra la Gabella della Seta in Napoli, vn Habito per il Signor Ascanio Maria suo figlio, & per se stesso il titolo di Marchese della Terra di Turano in Abruzzo, con la prouisione che hebbe Ascanio suo Padre di 100. scudi d'oro il mese sopra la predetta Gabella dall' Imperatore Carlo Quinto, del quale fù Paggio, et poi Coppiero, & ne riportò diuersi segnalati fauori. Alle sopraaette gratie non si dubita, che la M. S. non sia per mostrarsi di posta, se da V. S. Illustriss. sarà massime fauorito, co'l calore de' i suoi offitij; li quali la supplico però tanto più volentieri à volerci impigare, quanto, che il S. Gio: Pietro hà congiuntione di sangue con me, & è vna medesima la sua Casa, & la mia. Et le bacio humilmente le mani.

Al Signor Duca di Lerma .

IL Sig. Gio: Pietro Caffarelli Gentilhuomo Romano, hà meriti hereditarij con la Serenissima Casa d' Austria, come ne farà constare costì per seruitij fatti da' suoi Antecessori, & in particolare da Ascanio suo Padre all' Imperatore Carlo Quinto di gloriosa memoria, del quale fù Paggio, et poi Coppiero, & ne riportò gratie segnalate. Egli desidereria, che la M. del Rè gli facesse gratia di trasferire in persona di suo figliuolo primogenito 600. scudi d'oro l'anno, che hà, & gode sopra la Gabella della seta in Napoli, & d'vn Habito per il Sig. Ascanio Maria pur suo figlio, & del titolo del Marchesato per se medesimo della Terra di Turano in Abruzzo, con la prouisione, che haueua già suo Padre sopra la medesima Gabella della seta di 100. scudi d'oro il mese. Però supplico V. E. à fauorire l'honesto desiderio del Sig. Gio: Pietro in mia gratia, assicurandola, che darà satisfattione particolare à N. S. che lo raccomanda con vn suo Breue à S. M. & ch' in ne resterà con obligo non ordinario all'humanità di V. E. Et le bacio le mani.

Al Signor Contestabile di Castiglia.

Farà constare alla M. del Rè il Sig. Gio: Pietro Caffarelli Gentilhuomo Romano de' i meriti de' i suoi Antecessori con la Serenissima Casa d' Austria, & in specie quelli d' Ascanio suo Padre con la gloriosa mem: dell' Imperatore Carlo Quinto, al quale seruì di Paggio, et poi di Coppiero, seguitandolo nelle guerre, & ne riportò gratie segnalate. Co'l titolo de' i quali meriti, & non me-
ro di

Di raccomandatione, e ricerca. 137

no di quello, che glie n' acquista la sua diuotione verso quella Corona, desiderando egli, che S. M. li faccia gratia di trasferire vna pensione, ch'egli gode di 600. scudi l'anno sopra la Gabella della Seta in Napoli, in persona del suo figlio primogenito; d'honorare esso Sig. Gio. Pietro del titolo di Marchese della Terra di Turano, che possiede in Abruzzo, con la prouisione, che haueua detto Ascanio suo Padre di 100. scudi d'oro il mese sopra la medesima Gabella, & d'vn Habito per Ascanio Maria pur suo figlio; Io prego instantemente V. E. à fauorire in maniera la pretenzione del Caffarelli con l'autorità de' i suoi vssiti, ch'egli ne riporti la gratia dalla benignità della M. S. alla quale raccomanda il negotio S. Santità, con vn suo Breue. Et le bacio le mani.

Al Prouinciale di Terra Santa.

AL Sig. Duca di Lerma io scriuo in raccomandatione del Sig. Gio. Pietro Caffarelli Gentilhuomo Romano, che hà meriti grandi con la Corona di Spagna per lunghi seruiti de' suoi Antecessori, come deua farne constare, affinche lo fauorisca con S. M. la quale si degni di transferire in persona di suo figlio primogenito 600. scudi d'oro di pensione, che gli furono assegnati, & gode sopra la Gabella della Seta in Napoli; d'honorare esso Sig. Gio. Pietro del titolo di Marchese della Terra di Turano, che possiede in Abruzzo, con assegnargli la prouisione, che haueua Ascanio suo Padre di 100. scudi d'oro il mese sopra la medesima Gabella, & d'vn Habito per Ascanio Maria pur suo figlio; E perche sò quanto possa esser di giouamento il mezo, & l'opera di V. P. con S. E. al buon esito del negotio, hò voluto non lasciarlo di raccomandarlo anto à lei; la quale saprà di farmi piacere accettissimo con aiutarlo, & fauorirlo. Et me le offero di buon core.

A Monsignor di Damasco Nuntio in Spagna.

Scriue vn suo Breue N. S. al Rè Cattolico, raccomandandoli il Sig. Gio. Pietro Caffarelli Gentilhuomo Romano, il quale desidera, che S. M. li faccia gratia di trasferire in persona di suo figliuolo primogenito 600 scudi d'oro di pensione, ch'egli gode sopra la Gabella della Seta in Napoli, d'honorare esso S. Gio. Pietro del titolo di Marchese della Terra di Turano, che possiede in Abruzzo, con la prouisione, che haueua Ascanio suo Padre di 100. scudi d'oro il mese sopra la medesima Gabella, & d'vn Habito per il Sig. Ascanio Maria pur suo figlio; & farà constare de' i meriti de' i suoi maggiori, & della seruitù fatta alla Casa d'Austria, sopra i quali è fondata la sua pretenzione. Io prego però V. S. à fauorire, & raccomandare il negotio secondo, che simerà necessario, affinche ne sortisca il buon esito, che se ne desidera; che à tal'effetto lo raccomando al Sig. Card. Xauiero, al Sig. Duca di Lerma, al Sig. Contestabile, & al Prouinciale di Terra Santa. Et à lei m'offerò di core.

E per finire, Giuseppe Campanile riporta la data esatta nelle sue *Notizie di Nobiltà* (Napoli 1672, p. 190):

TORANO.

Caffarelli, Romani à 9. di Agosto del 1609. Questa casa per haueere imparentato co' Menotilli, nobili del nostro Regno, che originarono da Traetta, ne dirò com'ella ancora passò in Sicilia, doue di sangue, e di fortuna mantienfi chiara, per negoziati urgentissimi della Patria, valicò due volte le Spagne D. Giacopo, huomo di sommo pregio, e di non poca stima appresso a' suoi Cittadini. Viue parimente in Genoua, vn'altro tronco de' Caffarelli alligato all'albergo de' Gentili.

3. Il fedecommesso di Prospero Caffarelli (1580) e le cause del 1693-94.

Il giorno di Natale del 1580, Prospero Caffarelli, morente ma lucido di mente, dettò le sue ultime volontà¹¹ al notaio Curzio Saccoccio de Sanctis, davanti a sette testimoni, nominando eredi universali i figli Alessandro e Curzio. Il testamento è notevole per fedecommesso che stabilì sopra quattro Casali e per l'ineludibile richiesta del Testatore che tutti i suoi debiti fossero estinti subito, in modo che il patrimonio potesse essere conservato per la famiglia senza future diminuzioni:

Item ipse Testator mandavit quod omnia, et singula sua debita solvantur inviolabiliter, et ad emori sua debita satisfacienda vendantur omnia grana, et frumenta recolligenda proxima futura recollectione, et omnia et singula animalia, et massarias, ...

Così pure lo stesso Testatore ordinò che tutti e ciascuno dei suoi debiti fossero pagati inviolabilmente, e per soddisfare l'estinzione dei suoi debiti [ordinò] che fossero venduti tutti i grani e i frumenti da raccogliere nella prossima futura mietitura, e tutti e singoli animali, e masserie, ...

Prospero ordinò un fedecommesso per la conservazione delle quattro Tenute, che costituivano la parte più importante del suo patrimonio, per i redditi che se ne ricavano, mentre le case alla Valle e gli altri beni non furono vincolati:

Item prohibuit quamcumque alienationem infrascriptorum suorum quatuor Casalium ex quacumque causa excepta debitorum suorum solutione, et satisfactione videlicet Campo la fico, Santa Lorenza, hoc est medietatis suae eiusdem tenutae nuncupata Santa Lorenza item Vallelata, quae tres Casalia, ut dixit sunt simul adherentia, et pariter Casale nuncupati Fontana Vergine, volens nullo modo dicta quatuor Casalia, nisi si oportuerit ex c[ur]ja p[raedic]ta alienari possit, sed semper remanere in Domo, et familia ipsius Domini Testatoris, et supposita dispositioni praesentis sui Testamenti, voluit t[ame]n, ut dicta Casalia possint locari, et concedi, sed non ad longiorem terminum, et tempus novem annorum. In omnibus autem aliis bonis mobilibus et stabilibus praesentibus, et futuris iuribus, et actionibus quibuscumque suos Haeredes universales instituit, fecit, etsi voluit a corde proprio nominavit Dominos Alexandrum, et Curtium suos legitimos et naturaes filios susceptos ex superscripta Domina Drusilla sua Coniuge, quibus Jure institutionis reliquit omnia sua bona, ut supra, et eos adinvicem substituit vulgariter, pupillariter, et per fideicommissum quandocumque decederent sine filiis legitimis, et naturalibus absque ulla diminutione, et in eventum, in quem ambo decederent sine filiis leg[it]imis et naturalibus tunc et eo casu substituit ultimo ex duobus suis

Così pure proibì qualsiasi alienazione degli infrascritti suoi quattro Casali, per qualunque motivo fatta eccezione per il pagamento e la soddisfazione dei suoi debiti, vale a dire Campo la fico, Santa Lorenza, cioè della sua metà della tenuta chiamata Santa Lorenza, così pure Vallelata, i quali tre Casali, come disse sono insieme contigui, e ugualmente il Casale chiamato Fontana Vergine¹², volendo che i detti quattro Casali non possano in nessun modo essere alienati, se non quando fosse necessario per la predetta amministrazione, ma che sempre rimangano nella Casa e nella famiglia dello stesso Signor Testatore e alla sottoposta disposizione del presente suo Testamento, volle tuttavia che detti Casali possano essere affittati e concessi, ma non per un termine più lungo che il tempo di nove anni. In tutti gli altri beni mobili e stabili presenti, e nei futuri diritti e in qualsivoglia azioni istituì, fece, e dall'animo suo volle, nominò suoi eredi universali i Signori Alessandro e Curzio suoi figli legittimi e naturali generati dalla succitata Signora Drusilla¹³ sua moglie, ai quali per diritto d'istituzione lasciò tutti i beni, come sopra, e viceversa stabilì la loro sostituzione volgare, pupillare e per fedecommesso quando avessero a morire senza figli legittimi e naturali senza diminuzione alcuna, e nel caso che entrambi morissero senza figli legittimi e naturali allora in

¹¹ - Ho avuto una fotocopia del testamento circa quarant'anni fa dall'Archivio di Stato di Roma; la copia non ha numerazione di pagine e anche se il notaio non dichiara il suo nome, per atti successivi egli risulta essere *Curtius Saccocius De Sanctis*, notaio capitolino. Secondo

¹² - Si tratta della tenuta che poi fu chiamata *La Caffarella*.

¹³ - Drusilla, figlia di Lodovico Mattei e di Lucrezia Capranica

filiis sic morientibus per fideicommissum, et alias omni meliori modo Magnificum Dominum Maximilianum Caffarellum si t[ame]n antequam venerit casus mortis ambos suorum filiorum sine filiis ut supra sortita fuisset parentela inter ipsum Dominum Maximilianum, et dictam Dominam Faustinam, maiorem filiam ipsius Testatoris iuxta tractatum habitum cum ipso Domino Testatore effectum et sub dicta conditione ipse Dominus Testator Dominum Maximilianum ad successionem bonorum suorum, et suae hereditatis in dictum casum mortis ambos filios ipsius Domini Testatoris sine liberis legitimis, et naturalibus, et non alt[er]i alter nec alio modo vocavit, si vero non fuisset sortita effectum dicta parentela, tunc ipse Dominus Testator ultimo ex eius filiis sic morientibus sine liberis ut supra substituit per fideicommissum, et alio omni meliori modo ut supra Illustrem Dominum Joannem Petrum Cafarellum suum Nepote, filium bonae memoriae Illustris Domini Ascanii Caffarelli sui f[atr]is, ...

quel caso sostituì l'ultimo dei suoi due figli così morenti per fedecommesso e in ogni altro miglior modo il Magnifico Signor Massimiliano Caffarelli se tuttavia, prima che fosse avvenuta la circostanza della morte di entrambi i suoi figli senza figli, come sopra, fosse stata procurata la parentela tra lo stesso Signor Massimiliano e la detta Signora Faustina, figlia maggiore dello stesso Testatore, condotta a compimento secondo la trattativa avuta con lo stesso Signor Testatore e sotto detta condizione lo stesso Signor Testatore ha chiamato il Signor Massimiliano alla successione dei suoi beni e alla sua eredità in detto caso di morte di entrambi i figli dello stesso Testatore senza figli legittimi e naturali, e non altrimenti e non in alcun altro modo; se poi non fosse stata procurata la detta parentela, allora lo stesso Signore Testatore all'ultimo dei suoi figli così morenti senza figli come sopra ha sostituito per fedecommesso, e in ogni altro miglior modo come sopra l'Illustre Signor Giovan Pietro Caffarelli suo Nipote, figlio della buona memoria dell'Illustre Signor Ascanio Caffarelli suo fratello ...

Il testamento di Prospero Caffarelli ha dato origine ad alcune cause in Sacra Rota, per la pretesa di Alessandro e Giovan Pietro Caffarelli, figli di Gaspare (27) che si fosse purificato a loro favore il fedecommesso, contro Antonio e Pietro Minutillo, eredi rispettivamente usufruttuario e proprietario del patrimonio di Anna Caffarelli.

La vicenda fa parte della *Grande Lite* tra le due famiglie Caffarelli, riguardanti il patrimonio di Prospero (30), lite che inizia nel 1673 e si conclude con la *Concordia* del 1749, dopo ben 53 sentenze della Sacra Rota Romana. Ecco il racconto di questo episodio.

Anna essendo l'ultima della sua famiglia aveva ordinato nel suo testamento la Primogenitura, per la quale il figlio Pietro doveva assumere il cognome e le armi Caffarelli. Anna Caffarelli¹⁴ sottoscrive il suo testamento l'11 maggio 1693 e il giorno dopo aggiunge un codicillo, di cui vedremo l'importanza tra poco, e muore quello stesso giorno verso la mezzanotte¹⁵.

Il Duca Caffarelli con i suoi fratelli si muove subito a gran velocità, ottenendo dal Luogotenente dell'Auditor di Camera, Domenico Tarugi¹⁶, prima un mandato di immissione in possesso dei beni, a cui fa seguito un suo monitorio contro Antonio e Pietro Minutillo. Ai due Minutillo non rimane che rivolgersi alla Sacra Rota e la prima decisione del tribunale, relatore Giacomo Emerix¹⁷, è del 1 luglio successivo, appena cinquanta giorni dopo la morte di Anna.

Ho deciso di copiare e tradurre la prima sentenza, che suggerisco di leggere attentamente perché

¹⁴ - Si veda quello che ho scritto su di lei nella sezione Caffarelli.

¹⁵ - Il Giudice Giovanni de Gambis, all'apertura del testamento, avvenuto il 13 maggio, dichiara che Anna Caffarelli era morta *heri vespera hora quarta noctis*.

¹⁶ - Domenico Tarugi (1638-1696) fu creato Cardinale da Innocenzo XII il 12 dicembre 1695. Si veda LORENZO CARDELLA, *Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa*, vol. 8, Roma 1794, pp. 50-51: «fu eletto Uditore del Cardinale Chigi. Per mezzo di questo Cardinale ottenne nel 1682, da Innocenzo XI un posto tra gli Avvocati Concistoriali, e poi nel 1689 quello di Luogotenente civile dell'Uditore della Camera, da cui fu avanzato nel 1694, sotto Innocenzo XII, a quello di Uditore di Ruota, nel quale impiego passato appena un anno, fu creato Diacono Cardinale di S. Maria della Scala ...»

¹⁷ - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones coram R.P.D. Jacobo Emerix de Matthys, Tomus Tertius*, Venezia 1712, p. 82.

è un'ottima presentazione della disputa. Le altre sentenze saranno pubblicate in facsimile nella sezione «Documenti».

ROMANA ATTENTATORUM
Mercurii 1 Julii 1693
Jacobi Emerix decisio 1131

Dux Gaspar de Cafarellis Judicium vocatus anno 1672 per Petrum Cafarellum possessorem Casalium S. Laurentiæ, & Fontis Virginis, aliorumque bonorum, vigore commissionis jactationis jactationum a Sancta Memoria Clemente Decimo signatæ, ac directæ bon. mem. Priolo, productis in Actis quatuor Testamentis, nempe Prosperi Senioris Episcopi Asculani, Joannis Petri Senioris, Prosperi Junioris, & Alexandri omnium familiæ Cafarellæ prædecessorum, ex totidem eorum fideicommissis contendit, & allegavit, Jus sibi competere super præfatis Casalibus, ac bonis post mortem Petri sine filiis masculis. Et subscriptis jussu Rotæ super eorum singulis particularibus dubiis prodierunt diversis temporibus a bonæ mem. Albergato, a Reverendissimo Bourlemont, & demum a Me ipso sententiæ plerumque tamen Ducis contrariæ super duobus fideicommissis Prosperi Senioris Episcopi Asculani & Joannis Petri Senioris; cum expressa reservatione, & facultatis cognoscendi super aliis. Sed interim mortuo Petro, ac nuper etiam D. Anna illius filia, & hærede cum beneficio legis, & inventarii, modernus D. Dux, & alii fratres de Cafarellis Ducis Gasparis successores ex fideicommissis Prosperi Junioris (ut dictum fuit) per obitum Annæ ad eorum favorem purificato, ac ex quocumque alio jure, titulo, & causa, obtinuerunt, nemine citato¹⁸ A.C. Thaurusio mandatum de immittendo in possessionem prærecensitorum casalium, eamque actualiter apprehenderunt, subinde coram eodem expedierunt monitorium super manutentione adversus D. Antonium Minutillum virum, & hæredem usufructuarium, ac D. Petrum filium, & hæredem proprietarium Annæ; qui viceversa adita signatura, ab eaque impetrato rescripto remissionis causæ ad nostrum Tribunal, curarunt in primis subscribi dubium, *An constet de attentatis*¹⁹; quo hodie per Me proposito, responsum

ROMANA ATTENTATORUM
Mercoledì 2 luglio 1693
Decisione 1131 di Giacomo Emerix

Il duca Gasparo Caffarelli, chiamato in giudizio da Pietro Caffarelli, possessore dei Casali S. Lorenzo, & Fonte Vergine, e di altri beni, in forza della commissione *jactationis jactationum*²¹ designata dalla Santa Memoria di Clemente Decimo, e diretta dalla buona memoria di Priolo, avendo presentato agli Atti quattro Testamenti, appunto di Prospero Seniore Vescovo di Ascoli, di Giovan Pietro Seniore, di Prospero Juniore, & di Alessandro, tutti predecessori della famiglia Caffarelli, pretese e allegò che per altrettanti loro fedecommissi spettavano a lui i predetti Casali e beni dopo la morte di Pietro senza figli maschi. E sottoscritti per ordine della Rota particolari dubbi sopra ciascuno di questi [fedecommissi] furono pubblicate in diversi tempi dalla buona memoria di Albergato, dal Reverendissimo Bourlemont, e infine da Me stesso moltissime sentenze tuttavia contrarie al Duca sopra i due fedecommissi di Prospero Seniore Vescovo Ascolano e di Giovan Pietro Seniore; con riserva espressa & facoltà di istruire il processo sopra gli altri.

Ma essendo nel frattempo morto Pietro, e da poco anche Anna, sua figlia ed erede con beneficio di legge e d'inventario, l'attuale Duca e altri fratelli Cafarelli, successori del Duca Gasparo per il fedecommissi di Prospero Juniore (come fu detto) purificato²² a loro favore per morte di Anna, e per qualunque altro diritto, titolo, & causa, ottennero dall'Uditore della Camera Tarugi, senza che nessuno fosse citato, un mandato d'immissione in possesso dei casali prima ricordati, e la presero attivamente, subito dopo si procurarono dallo stesso [Tarugi] una ingiunzione sulla conservazione contro D. Antonio Minutillo marito ed erede usufruttuario, e D. Pietro figlio ed erede proprietario di Anna; i quali viceversa essendo andati in signatura²³ e avendo impetrato il rescripto

¹⁸ - Equivale a: *inaudita altera parte*.

¹⁹ - Vale il principio: *lite pendente nihil innovetur*. Si veda il *Codex Iuris Canonici*, 1917: « *De attentatis lite pendente*. **Can. 1854.** Attentatum est quidquid, lite pendente, aut altera pars adversus alteram aut ipse iudex adversus alterutram vel utramque partem innovat, parte dissentiente et in eius praeiudicium; sive innovatio respiciat litis materiam, salvo tamen praescripto can. 1672, 1673, sive respiciat terminos partibus a iure vel a iudice assignatos ad ponendos certos actus iudiciales. **Can. 1855. par. 1.** Attentata sunt ipso iure nulla. **par. 2.** Idcirco parti ex attentato laesae competit actio ad obtinendam declarationem nullitatis. ...»

fuit, constare de attentatis, & esse revocanda, præstita cautione.

Fundamentum resolutionis fuit lis, (ut præfertur) usque de anno 1672 in nostro Tribunale super prædictis Casalibus ex fideicommisso etiam Prosperi Junioris contestato per Gasparem cum Petro, quæ efficit, ut non licuerit fratribus de Cafarellis ad alium Iudicem declinare, & possessionem bonorum asserto fideicommisso subjectorum capere citra vitium attentatorum. [Varie citazioni tra le quali: dec. 347 n.1 coram clara memoria Card. Cerro²⁰]

Non obstat quod hodierna lis sit a priori diversa; quia scilicet in priori contenderetur purificatio fideicommissi per obitum Petri sine prole masculina, in hac autem contendatur per obitum Annae. Quoniam objectum forsitan urgere posset quotiescumque supposita certa, & irrefragabili existencia fideicommissi, quæ principaliter est de intentione hæredis fideicommissarii, quæstio solum esset super purificatione, ita in obitu Annae peremisset litem, quam ejus superviventia generasset. Secus autem in casu, quo, prout hic, lis vertitur super existencia fideicommissi, an scilicet fratres de Cafarellis dici valeant vocati in fideicommisso Prosperi Junioris tamquam existentes de familia illius contentiva, non autem effectiva. In his enim terminis lis una, & eadem est contra hæredes Annae, quæ erat et futura fuisset contra hæredes Petri. Nec obitus Annae variavit actionem, sed dumtaxat illam repræsentavit, exercibilem fecit, quatenus ipsa tanquam fœmina

del rinvio della causa al nostro Tribunale, si preoccuparono anzitutto che fosse presentato il dubbio, *Se si trattasse di attentati*; per cui proposto da Me [il quesito] oggi fu risposto che si trattava di attentati, e che dovevano essere revocati, avendo data una cauzione.

Il fondamento della risoluzione è stata la lite (che è portata avanti) fin dall'anno 1672 nel nostro Tribunale sopra i predetti Casali secondo il fedecommesso anche di Prospero contestato da Gasparo con Pietro, che fa sì che non sia lecito ai fratelli Caffarelli rivolgersi ad altro Giudice, & prendere possesso dei beni soggetti all'asserito fedecommesso senza il vizio degli attentati.

Non è d'impedimento il fatto che la lite odierna sia diversa a priori, perché senza dubbio nella precedente si sosteneva la purificazione del fedecommesso per la morte di Pietro senza figli maschi, in questa invece si sostiene [la purificazione] per la morte di Anna. Poiché l'oggetto può forse essere urgente, ogni volta che [è] supposta certa e inconfutabile l'esistenza del fedecommesso, la qual cosa è principalmente di interesse dell'erede fedecommissario, la discussione verte solo sulla purificazione, come se con la morte di Anna si fosse interrotta la lite che la sua sopravvivenza aveva generato. Diversamente invece nel caso, come in questo, che la lite consiste sull'esistenza del fedecommesso, se cioè i fratelli Caffarelli possono esser detti chiamati nel fedecommesso di Prospero Iuniore, come nati della famiglia contentiva, non invece [da quella] effettiva.

²⁰ - *Decisiones Sacræ Rotæ: Romanæ coram R.P.D. Carolo Cerro ...*, Tomus <Primus, Roma, 1682, p. 546: «Pendente lite super hæreditate coram uno Iudice, non potest pars coram alio Iudice immissionem petere absque vitio attentatorum, etiam si diversa esset actio, & causa petendi dictam Immissionem, si omnia habeant connexionem ad invicem. Clausola quem, & quas, &c quid operetur, & quomodo, & quando procedat regula, qui continuat, non attentat.»

²¹ - FRANCESCO ANTONIO VITALE, *De signature Justitiæ in ordinem redacto Commentarius*, Roma 1789, p. 220: «Frequentissimum est iudicium, quod vi *Legis diffamari Cod. de Ingenuis, et Manumissis* in Curia instituitur, dum nempe quis, in pacifica possessione constitutus, diffamationes, aut vociferationes præsentiat, suoque statui molestias inferri vel timeat, quod quidem Iudicium, vel initium sumit a Monitoriis super jactationibus, et molestationibus, quæ a Tribunale Auditoris Camerae saepissime impetrantur, vel a Commissionibus, jactationis jactationum vulgo nuncupatis, a Signatura Justitiæ expeditis, quibus alicui Iudici mandari petitur, ut, præfixo diffamanti aliquo brevi, et peremptorio termino ad deducendum omnia Jura, si quæ habeat, et quicquid velit, ac possit, et nihil quod relevet docto, perpetuum silentium diffamanti imponat, et audientiam in futurum illa de causa denegandam esse declaret. Ut autem hujusmodi Commissiones legitime proponantur, oportet, quod præcedat diffamatio, et diffamantes certi exprimentur, secus enim de stilo Signaturæ contra incertos non datur; et clausulam: *omnesque alios in exequutione præsentium nominandos, et cognominandos*, semper deleri, testatur *Marchesanus*, propter regulam illam, quod absque causa nemo invitatus ad agendum cogi potest; idque si pro vero habendum esset, idem prorsus dicendum de eo, qui jura, et actiones jactat, et judicialiter proponere in animo non habeat. Quapropter de stilo potius, quam vi regulæ jam dictæ, deleri clausulam illam Signaturæ, satis abunde unicuique patet.»

²² - Si dice che il fedecommesso è purificato quando il vincolo del fedecommesso è sciolto per morte dell'ultimo discendente.

²³ - Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che giudica le querele di nullità, le richieste *di restitutio ad integrum* e gli altri ricorsi contro le sentenze rotali.

de familia dici valuisset in fideicommisso comprehensa. Et in omnem casum ambigi nequit, quin præsens lis magnam juris complicantiam, & connexionem præferat cum priori, quod stantibus, præsertim clausulis, *quam & quas &c. & cum incidentibus dependen. &c.*, sufficit ad effectum attentatorum, ad tradita per Rot. *Decis. 32, n. 24* coram Arguell. & *dec. 347 n. 6 & 7* cor[am] clar[issima] me[moria] Card. Cerro.

Constito autem de attentatis, palam est esse revocanda, *cap non solum, in fin. & cap. Romana § sin autem de appel. in 6* Rot. *in Auximana Attentatorum 1 Julii 1686 in principio*, coram Me. Verum quia res agitur cum personis externis quæ in ditione temporali sedis Apostolicæ bona non possident placuit addere conditionem præfatam præstandi cautionem.

Et ita decisum fuit, Utraque &c.

La lite contro gli eredi di Anna è infatti in questi termini la stessa identica [lite] che era e sarebbe stata futura contro gli eredi di Pietro. E la morte di Anna non ha cambiato l'azione, ma solamente l'ha ripetuta, l'ha fatta eseguibile, dal momento che poteva esser detto che lei in quanto femmina della famiglia era compresa nel fedecommissso. E in ogni caso non può essere contestato che la lite presente dà a conoscere una grande complicazione del diritto e concatenamento con la [lite] precedente, per la qual ragione stando soprattutto le clausole *quam & quas &c. & cum incidentibus dependen. &c.*, è sufficiente «ad effectum attentatorum ad tradita per Rot. *Decis. 32, n. 24* coram Arguell. & *dec. 347 n. 6 & 7* cor[am] clar[issima] me[moria] Card. Cerro.» Ma, poiché la cosa ha a che fare con persone estere che non possiedono beni nel potere temporale della sede Apostolica, sembrò opportuno aggiungere la condizione predetta di garantire una cauzione. E così fu deciso.

Antonio Minutillo, marchese di Comignano, non era a Roma quando morì la moglie e neppure quando fu aperto il testamento. Al capezzale di Anna c'era soltanto il figlio. Non dobbiamo dimenticare che Antonio ebbe cariche importanti nel regno di Napoli, fino all'anno della sua morte, perché sappiamo che nel 1699 era preside della provincia di Capitanata e del contado di Molise. Antonio morì a Napoli il 28 aprile 1700. Era certamente un forestiero a Roma, dove aveva abitato solo per brevi periodi. Troviamo un sintetico elenco dei suoi incarichi nella biografia²⁴ del fratello, fra' Alvaro Minutillo y Quiñones, probabilmente scritta nel 1691:

²⁴ - RAFFAELE MARIA FILAMONDO, *Il Genio Bellicoso di Napoli. Memorie Istoriche D'alcuni Capitani Celebri Napolitani c'han militato per la Fede, per lo Re, per la Patria nel Secolo Corrente*, Parte seconda Napoli 1674, pp. 1-16 e 566-567.

..... ad Antonio suo Fratello il Titolo di Marchese, oltre gli habiti militari ad Antonio di Calatrava, al Padre, & al Figliuolo, di San Giacomo. Ne farà qui importuna una breve notizia delle Nobili qualità di questo Cavaliere, impiegato da molti Vicerè a' Governi quato più difficili, tanto più al di lui talento adeguati. D. Pietro d' Aragona l' inviò nella prima età Governador di Sorrento, e di Bari. Preside nella Provincia di Principato Citra, espurgandola da' Banditi, obligò il Marchese d' Astorga à spedirlo col medesimo Officio in Terra di Bari, approvatane dal Rè la prudente provista, ove difese le marine dalle scorrerie de' Corsari, e de' Francesi, che andavan facendo (per proveder Messina) ripresaglie di viveri, e d' animali. Fin da Roma lo chiamò il Marchese de los Velcz al Governo d' Apruzzo Citra, ove le contrarie fazzioni de' due famosi Capibanditi Gioan Battista Colaranieri, e Santuccio di Froscia cò le loro numerose masnade disertavano la Provincia: Non minor prudenza, che risoluzione fù d' uopo à frenarli, e disporre le cose in maniera, che trà di loro si distruggeffero, e col proprio fuoco si mortificassero quelle Lerne.

Lo deputò il Rè Preside in Abruzzo ultra, el Vicerè Marchese del Carpiò, (per cui ordine inviò à Napoli le teste d' un Capobandito, e Compagni, cosa non solita praticarsi da Provincie lontane) non solo gli prorogò la Carica al terzo anno; mà di là volle partisse ad esercitarla di nuovo in Terra di Bari. Anco il Conte di Santo Stefano l' honorò dell' istesso Carattere per Calabria ultra, dove severo nel castigo de' malfattori, e risoluto nel perseguire una Squadra di facinorosi, (ricacciandoli in Sicilia, che come la culla, così diè loro la forca) la scio concetto di Ministro integerrimo. Perciò il Rè con sua Cedola gli replicò la Mercede, facendolo Preside di Calabria Citra, donde la terza volta trasferito à governar la Provincia di Terra di Bari, hà dato in tutti gl' impieghi abbondanti saggi di Virtù Politiche, e Morali.

Al figlio Pietro²⁵ saranno state certamente note le intenzioni di sua madre di chiedere all'erede di assumere il cognome e le armi Caffarelli: avrà dato il suo assenso e avrà avuto anche il consenso del padre; da quest'ultimo forse con qualche difficoltà, perché si trattava per Antonio di porre fine alla storia dei Minutillo, una famiglia illustre e antica del regno di Napoli.

Pietro prenderà il cognome e le armi della madre, ma in quelle prime settimane dopo la morte di Anna, tutto era incerto ed è comprensibile che la Sacra Rota abbia chiesto una cauzione ai due eredi Minutillo. Tra l'altro l'inventario²⁶ dei Beni ereditari fu fatto solo il 31 luglio, alla presenza di Antonio Minutillo erede usufruttuario.

Anna aveva nominato esecutore testamentario Giovanni Andrea²⁷ Caffarelli e a lui aveva affidato il suo unico figlio; segno che non si aspettava che il marito potesse essere molto presente a Roma, presenza che invece era necessaria per seguire i processi in corso con il Duca Caffarelli e i suoi fratelli.

Primieramente aggiungo, e per ragione di legato, et in ogn'altro miglior modo lasso al Sig[no]re Gio[vanni] Andrea Caffarelli sua vita natural durante la congrua habitazione per la sua persona cioè un congruo appartamento o stanze capaci e congrue per l'habitazione d'esso Sig. Gio[vanni] Andrea e che sia bene, e

²⁵ - Pietro Minutillo Caffarelli deve esser morto non molto tempo prima del 26 ottobre 1714, giorno in cui fu fatto l'inventario dei suoi beni: Archivio di Stato di Roma, 30 Notai Capitolini, ufficio 8, vol. 262, f. 263 e ss. *Inventario q.m Marchese Pietro Minutilli Caffarelli*.

²⁶ - L'inventario è riprodotto nella sezione «Caffarelli».

²⁷ - Giovanni Andrea Caffarelli, fratello di Pietro, e quindi suo zio, era Cavaliere di Malta. Si veda per le prove di nobiltà: «*The Archives of the Knights of Malta*: Section 15. Bound within Arch. 4101-4107 as one volume Ff. 33 Giovanni-Andrea CAFFARELLI : 1619: Roma - Malta Series II, 4103

congruamente ammogliato lasciando il medesimo Sig[no]r Gio[vanni] Andrea Caffarelli non solo esecutore del mio Testamento e del presente Codicillo e di tutta l'ultima mia volontà, ma anco lo prego a compiacersi d'assistere, e dirigere il mio herede, e le cose della mia casa secondo la sua prudenza et affetto massime nel tempo, che [non] (?) vi sarà in Roma il Sig.r D. Antonio Minutilli mio diletissimo Consorte et herede usufruttuario.

Per il contestato fedecommesso di Prospero Iuniore ci furono tre sentenze della Sacra Rota, tutte nel 1694, con le date dell'8 marzo, del 7 giugno e del 3 dicembre. Sono riprodotte in facsimile nella sezione «Documenti» e per questo io mi limito a riassumerne qui i punti essenziali.

Nella *prima sentenza* i Giudici decisero che nel fedecommesso di Prospero Iuniore Caffarelli non constava nulla di particolare o di universale a favore signori Caffarelli, figli del Duca Gasparo e nipoti di Giovan Pietro. Infatti, con le precise parole: *semper remanere in Domo, et familia ipsius Domini Testatoris, et supposita dispositioni praesentis sui Testamenti*, il Testatore aveva inteso designare la sua *famiglia effettiva*²⁸ quella che era venuta meno con la morte di Anna, figlia di Pietro, ultimo discendente maschio del Testatore, e non la *famiglia contentiva*²⁹ della quale facevano parte i Signori Caffarelli. Fanno notare che alla espressione *in Domo, et familia ipsius Domini Testatoris* Prospero non aveva aggiunto l'obbligo di assumere il cognome e le armi dei Caffarelli³⁰, perché era implicito nell'espressione "nel Casato e famiglia dello stesso testatore". Poi osservarono

1) che la sostituzione ordinata a favore di Massimilano e di Giovan Pietro era condizionata dall'eventuale morte dei suoi figli senza figli legittimi e naturali, il che non accadde perché il figlio Alessandro ebbe vari figli maschi;

2) che ci fu il matrimonio tra Massimiliano e Faustina, venendo meno così l'altra condizione, per la quale Giovan Pietro, loro nonno, poteva ricevere il fedecommesso;

3) che Giovan Pietro morì prima di Curzio, rendendo così inutilizzabile il fedecommesso.

Nella *seconda sentenza* si legge che i Signori Caffarelli impugnarono con accanimento (acriter) la sentenza emessa l'8 marzo sul punto del fedecommesso particolare, ma che il collegio dei Giudici confermò la prima sentenza. Prospero Iuniore, infatti, aveva precisato che il fedecommesso era a favore della famiglia *ipsius Testatoris*, indicando così con il pronome *ipsius* la sua famiglia effettiva e non quella contentiva, perché il pronome *ipsius* è personale ed è al genitivo, restringendo la famiglia a quella che proviene da lui stesso, ordinando la sostituzione soltanto in mancanza assoluta di suoi discendenti.

Quanto alla loro congettura che la richiesta del Testatore di essere sepolto nella chiesa di S. Maria sopra Minerva nella *Sepultura suae domus, & familia de Caffarellis* indicasse l'estensione del fedecommesso alla famiglia contentiva, i giudici dissero che la designazione generica di *domus, & familiae de Caffarellis* nell'atto di scegliere la sepoltura si ritorceva contro di loro perché: *sicut illam Testator fecit in hac parte, ita etiam fecisset in alia, si voluisset*.

I Giudici risposero ad altre osservazioni, sempre negativamente: 1) la successione: *domus – familia – ipsius*, è una successione che restringe; 2) la vicinanza della parentela non ha rilievo; 3) infine, non ha importanza il fatto che Alessandro, figlio di Prospero Iuniore, abbia ordinato un fedecommesso sui propri beni anche a favore della famiglia contentiva.

²⁸ - Giambattista De Luca, *Il dottor volgare ...*, Colonia 1740, tomo IV, p. 74: «La *famiglia effettiva* si dice quella, la quale viene costituita dal proprio sangue del Testatore ovvero dal primo erede, cioè dai figli e dai discendenti, senza mistura di trasversali».

²⁹ - Giambattista De Luca, *Il dottor volgare ...*, Colonia 1740, tomo IV, p. 74: «La *famiglia contentiva* è quella, la quale generalmente viene costituita dai trasversali, i quali discendono da quel medesimo antico stipite, o ceppo, che tutti riconoscono per capo della casa».

³⁰ - È un'osservazione importante perché se Prospero avesse aggiunto il nome della famiglia, le femmine sarebbero state escluse. Si veda, per esempio, LUCIO FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica ...*, t. IV; Madrid 1786, p. 16: «Fœminae non veniunt appellatione familiæ, quando testator expressit proprium nomen familiæ, ut quando dixit remaneat in domo, seu familia Ghilena, quia tunc cum per solos masculos conservetur agnatio, fœminæ erunt exclusæ».

Nella *terza sentenza* si esamina di nuovo l'efficacia del termine *ipsius*, che è possessivo e indicativo di causa efficiente e, secondo il più vero e accettato giudizio dei Dottori, in forza del pronome *ipsius* il fedecommesso non esce dalla famiglia effettiva. Se il fedecommesso recitasse: *pro familia, & Domo*, allora il discorso progredirebbe dalla specie al genere e la parola *Domus* sarebbe intesa in tutta la sua estensione, ma quando il fedecommesso recita: *pro Domo, & familia*, il discorso progredisce dal genere alla specie e il modo non è aumentativo, ma espositivo e restrittivo. Il fatto che uno dei figli di Prospero, Alessandro, sia morto, avendo lasciato molti figli (Fausto, Prospero, Pietro, Giovanni Andrea, Francesco Antonio, Tiberio) ha prodotto conseguenze rilevanti perché l'ultimo della famiglia effettiva possa essere libero dai vincoli di disporre dei beni fedecommissari. Non merita risposta la considerazione che anche i Signori Attori siano della famiglia *Caffarella*, perché i suddetti non sono della famiglia della quale ebbe cura il Testatore.

Vorrei ricordare che le quattro sentenze della Sacra Rota, firmate da Giacomo Emerix³¹, contro i Caffarelli *del Campidoglio* erano state precedute da diciotto sentenze sui fedecommissi di Prospero Seniore e di Giovan Pietro Seniore, una serie di decisioni che dopo le sentenze iniziali, furono sempre a favore dei Caffarelli *alla Valle*, cosiddetti dal loro palazzo di via Papale.

³¹ - EUROPEAN SUPREME COURTS, *A Portrait through History*, (autori vari) MARIO ASCHERI, *Stating the Judgement's Reasons*, p. 50: «Jacob Emerix de Matthiis, from the diocese of Liège became judge after having acquired the necessary experience as assistant to his uncle, Jean Emerix, also a judge. Emerix's treatise (*Tractatus seu notitia S. Rotae Romanae*, 1676-8) was much more systematic and elaborate than Agustin's book, while his three-volume collection of 1370 *Decisiones 'coram'*, published in Rome in 1701, expressed the author's mature view based on his experience during more than 30 years at the Rota. Emerix also left a diary, which gives a good insight in the day-to-day problems which came up in the Rota's practice». Si veda MIRELLA TOCCI [a cura di], *Il Diario di Jacob Emerix de Matt. hiis decano della Sacra Romana Rota*, Napoli 1982

4. La Primogenitura di Anna Caffarelli (1693).

Nel suo testamento³² Anna Caffarelli istituì una primogenitura con queste precise parole:

In tutti, e singoli miei beni mobili, stabili, semoventi, crediti, ragioni, attioni, et in tutta la mia universale heredità lasso, instituisco e con la mia propria bocca nomino miei heredi quanto all'usufrutto l'Ill.mo Signor Don Antonio Minutilli mio diletteissimo Consorte sua vita natural durante, e quanto alla proprietà il sig. Don Pietro Minutilli mio diletteissimo figliolo con il peso quanto a detto signor Don Pietro, et alli chiamati doppo di lui di chiamarsi di casa Caffarelli, e di portar l'armi di detta mia casa Caffarelli senza mistione d'altra a cui qualunque volta morirà, sostituisco li di lui figli e discendenti maschi, primogeniti, legittimi, e naturali, e di legittimo matrimonio procreati in infinito servato l'ordine di primogenitura con il peso di portare l'arme, e cognome di casa Caffarelli senza mistione d'altra Arme, o cognome sotto pena di caducità da incorrersi ipso facto a favore degli altri sostituti volendo io che al detto sig. Don Pietro succedano in detta mia heredità i di lui figli e discendenti maschi primogeniti legittimi, et naturali, e di legittimo matrimonio procreati di primogenito in primogenito in infinito, e mancando li primogeniti succedano li secondo geniti e terzo geniti rispettivamente servata sempre l'ordine di primogenitura con li pesi, modi, et conditioni sopra dette et infra sinché vi sarà la linea masculina di d[ett]o Sig.r D. Pietro.

E mancando quandocumque detto Sig.r D. Pietro, e suoi figli, e discendenti maschi per maschio, come sopra, e così mancando la linea masculina di detto Signor Don Pietro sostituisco le figlie femine di detto Signor D. Pietro primogenite e loro figli, e discendenti maschi primogeniti ordine successivo servato tra di esse, et essi l'ordine di primogenitura in perpetuo, et in infinito con li sudetti et infra patti, et conditioni, come sopra, e mancando quandocumque li figli, e discendenti maschi e femine di detto Signor D. Pietro, et estinguendosi in tutto la sua linea legittima come sopra quando vi sia al secolo alcuna delle mie figliole femine, che non si fossero fatte monache, o non havesse fatto professione nella religione, e volesse lasciar la religione, e tornare al secolo voglio, che in d[ett]a mia heredità succeda la maggiore di d[ett]e mie figlie che non sarà religiosa et i di lei figli e primogeniti, e discendenti maschi di primogenito in primogenito in infinito servato, come sopra, l'ordine di primogenitura con li medesimi pesi, e conditioni quali si doveranno intender sempre repetiti in tutti, e singoli chiamati sinché vi sarà della mia discendenza, e se vi sarà al secolo una sola di dette mie figlie, e li discendenti da quella succeda detta mia figlia, come s'è detto di sopra volendo sempre, che in tutti li chiamati nel presente testamento, che li primogeniti maschi tanto de maschi quanto delle femine siano preferiti alli 2.º geniti, et sic de singulis, e le primogenite femine alle 2.º genite et sic de alijs e che il disposto da me in un caso intorno a detti miei successori s'intenda repetito in tutti gli altri casi.

Dichiaro che in caso, che il sig.r D. Pietro si faccia religioso, in stato tale che non potesse pigliar più moglie, et in conseguenza haver figli legittimi e naturali come sopra sia quello tenuto a restituire subito la mia heredità negli altri chiamati come sopra, detratte solamente per se sinché vivrà naturalmente il frutto annuo, che importerebbe la sua legittima, qual legittima, et ogn'altra detrazione di trabellianica³³ o altro che potesse competere a detto S.r D. Pietro e qualsivoglia altro de chiamati in tutto e per tutto proibisco di potere detrarre volendo che detta mia heredità si conservi, e vada tutta intiera, e senza diminutione a detti chiamati, come sopra, a quali potesse di raggion competere la detrazione di detta legittima accettar sopra d'esso questo peso di restitutione come sopra, e prohibisca in tal caso quelli che non accetterà detto peso, e recuserà d'accettarlo, s'intenda privato di detta mia heredità, e succedano gl'altri chiamati, come sopra, che accetterà questa mia dispositione, anziche voglio, che questa mia dispositione, e prohibitione, e pesi s'intendino da ciascheduno de suddetti chiamati s'intendino accettate sempre che accetterà detta mia heredità senza dichiarare il contrario.

³² - Il testamento è stato riprodotto nella sezione «Caffarelli».

³³ - Quota dell'eredità (non minore di una quarta parte del totale) spettante in ogni caso all'erede fiduciario e non trasmissibile per fedecommesso al fedecommessario. Nel vocabolario della Crusca: «TREBELLIANA O TREBELLIANICA. Termine legale. La quarta parte, che all'erede è permesso di ritenersi nel restituire fidecommissi universali. O pure dove valesse (il testamento) dover avere la metà, cioè il terzo per legittima, e il quarto per la trabellianica.»

Proibisco a tutti e singoli chiamati, et a ciascheduno d'essi l'alienatione delli miei beni, e parte d'essi etiandio quanto alla commodità de frutti sotto pena di caducità come sopra a favore degli altri successivamente chiamati, et anzi in caso che alcuno de sud[dett]i chiamati commetteranno alcun delitto per il quale fusse luogo alla confiscatione de beni, privo tal delinquente della detta mia heredità, e voglio che s'intenda privato per quindici giorni prima che avesse pensato di commetterlo, e succedano gli altri chiamati, come sopra, ma ritornando in gratia del Principe voglio, che anco s'intenda restituito alla suddetta primogenitura, ma li frutti in tanto percetti siano di quello che gl'averà percetti, e ciò si fa da me in odio delli delitti, acciò li chiamati s'astengano da commetterli, e perché li miei beni e li frutti d'essi vengano sempre goduti dalli suddetti miei discendenti, e chiamati in detto mio testamento.

In caso poi che mancasse in tutto e per tutto la mia discendenza tanto mascolina quanto feminina in tal caso voglio, che tutta la mia heredità vada alla Chiesa di S. Maria sopra Minerva di Roma con peso però di distribuire li frutti di detta mia heredità in tante doti di scudi cinquanta l'una per tante povere zitelle, che vorranno monacarsi, o maritarsi ad eletione del Pre. Rev.mo Ministro Generale, che pro tempore sarà di detta Religione lassando anco ad arbitrio di detto Pre. Generale pro tempore di eleggere il giorno che vorrà dar le cedole di dette doti purché sia in una delle feste dedicate alla Gloriosissima Vergine Maria mia Avvocata alla cui protezione humilmente mi raccomando.

Il giorno successivo Anna Caffarelli aggiunse un codicillo al suo testamento, nel quale accanto ad altre disposizioni stabili quanto segue:

E più per via di fidecommissio et in ogn'altro miglior modo dichiaro e voglio che mancando la mia discendenza mascolina e feminina rispetto al Casale di S. Lorenzo succeda, e s'intenda sostituta la linea mascolina legitima e naturale, e di legitimo matrimonio del fu Sig.r Duca Gaspare Caffarelli dell'Araceli o Campidoglio et in difetto della linea mascolina la feminina dell'istessa qualità sinché durerà l'una e l'altra rispettivamente, quando però li discendenti di detto fu Sig.r Duca Gasparo non habbino inferito molestia di sorta alcuna al mio herede, e suoi discendenti, [...?] della lite, già pendente in Roma fra la mia e la detta Casa di Campidoglio, volendo che il presente legato e fidecommissio cessi non per modo di pena, ma di presa conditione ogni volta che siano state inferte dette molestie e continuato la lite.

E mancando detta linea mascolina e feminina come sia dei detti discendenti del detto Duca Gasparo voglio che anco rispetto al detto fiscale habbia luogo il fidecommissio ordinato nel mio testamento a favore della Chiesa della Minerva, nel modo e forma, che si contiene in detto Testamento.

La sostituzione ordinata da Anna nel codicillo rispetto al casale di S. Lorenzo ha un motivo, perché quella Tenuta era posseduta a metà con i Caffarelli del Campidoglio, e le due famiglie gestivano insieme anche la splendida e poderosa torre di guardia, il cui disegno è da molti attribuito a Michelangelo.



Purtroppo le molestie continuarono e dopo la morte di Anna si ebbero trentacinque sentenze, tutte contrarie ai Caffarelli del Campidoglio, che alla fine, davanti a una richiesta di risarcimento dei loro avversari, si ridussero a sottoscrivere quella *Concordia* del 1739 che ho pubblicato nelle sezioni «Caffarelli» e «Caffarelli ex-Minutillo».

Di Pietro Caffarelli Minutillo non ho trovato nulla che attesti la sua completa accettazione del fedecommesso primogeniale; in realtà di lui ho solo una notizia³⁴, che è tratta dall'inventario fatto il 26 ottobre 1714 in seguito alla sua morte:

D.1714. AS, 30 N.C., uff.8, vol.262, f.263, 26 October 1714, inv. q^m Marquis Pietro Minutelli Caffarelli: '[f.267] Un cimbalo ad un registro del Ramerino con cassa verniciata, e filettata d'oro con sua coperta di corame con piedi, e colonnette dorate interziati con intagli, et arme di Casa Minutelli Caffarelli; [unnumbered f.] Un cimbalo grande a due registri con sua coperta di corame del Girolimo, scudi 150.

Il cembalo «con un Registro solo alla sesta con suo piede dorato e intagliato» era già nell'inventario della madre Anna, dove era segnalato pure «Un cimbalo a duoi registri con sua cassa e piede di legno dorato ed intagliato del Signor Don Antonio Minutilli». Era uno stemma inquartato quello sul cembalo del Ramerino? Forse era stato Pietro a far aggiungere lo stemma di Casa Minutilli Caffarelli? Chissà se questo cembalo è sopravvissuto in qualche museo o in qualche casa privata! Il fiorentino Giacomo Ramerini (1596-1674) è stato un costruttore di organi e cembali, che in Roma ebbe dal 1650 la sua bottega a via del Babuino. Quanto a Girolimo potrebbe essere Girolamo Zenti (1609-1666), che fu uno dei più noti costruttori italiani di cembali del XVII secolo. Quando avrò disponibile il testamento e l'inventario di Pietro, forse saprò dire qualcosa di più su di lui.

Pietro aveva sposato Anna Maria Petrosini, che gli aveva portato una discreta dote³⁵; di lei ho una sola notizia: nell'inventario dei beni, eseguito il 14 aprile 1731, vi sono elencati otto quadrucci rappresentanti ritratti, forse provenienti dalla collezione del padre; l'autore dei pastelli è il Parmigianino³⁶.

Pietro ha avuto due Figli: Prospero, il primogenito, sposato a Giovanna Gomez, e Scipione Paolo, che rimase scapolo, ereditò dalla madre e fu ufficiale delle truppe pontificie.

Prospero assunse il cognome e lo stemma Caffarelli, come risulta da tutte l'epigrafi³⁷ in Campidoglio in cui è ricordato come Conservatore.

³⁴ - PATRIZIO BARBIERI, *Harpichords and spinets in late Baroque Rome, Early Music*, Vol. xl, No. 1, p. 68. © The Author 2012. Published by Oxford University Press. All rights reserved, available online at www.em.oxfordjournals.org

³⁵ - Morì il 19 marzo 1731. Si veda MICHELANGELO GUALANDI, *Nuova raccolta di lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura scritte dai più celebri personaggi dei secoli XV a XIX*, vol. III Bologna 1856, p. 219: scrive Angelo Doni al Granduca di Toscana, «È capitata l'occasione di due bellissimi quadri di Luca Giordano lunghi dodici palmi ed alti otto, uno dei quali rappresenta Ercole che fila con Jole e molte altre figure, e l'altro una Galatea con vari Tritoni e diversi putti attorno, da maniera è similissima a quella dei quadri lavorati per V. A. Ser. e vi sono ancora le cornici assai belle messe a oro. Il Padrone è il Petrosini, che tiene in affitto queste Dogane [l'italico è mio]; ne domanda 100 doppie, ma trovandosi in qualche bisogno di vendere calerà le sue pretensioni [...] Roma 15 aprile 1684.» Il neretto è mio. Dovrebbe essere il padre di Anna Maria Petrosini, collezionista di quadri. Si veda Moroni, v. XX, p. 169: «...quando nel 1678 Innocenzo XI le riappaltò [le Dogane di Roma] ai fratelli Petrosini, e quando nel 1684 furono appaltate ai fratelli Nerli». Nella chiesa di S. Maria del Suffragio, di via Giulia, era la cappella della famiglia Petrosini (la terza a destra), architettura di Carlo Rainaldi con una Sacra Famiglia di Giuseppe Ghezzi.

³⁶ - NEIL JEFFARES, *Dictionary of pastellists before 1800*, nel *Biographical index of collectors*, dove vi è la seguente nota: «Marchesa MINUTILLI CAFFARELLI, née Anna Maria Petrosini. Her estate inventory (Rome, 14.IV.1731) included eight pastels by Parmigianino, no doubt chalk drawings; her son Scipione was the heir.» In altro luogo: «otto quadrucci rap[resentan]ti ritratti (Anna Maria Petrosini, Marchesa Minutilli Caffarelli, Rome, inv. 14.OV, 1731)»[si veda: <http://www.pastellists.com/index.htm>]. Tra i ritratti uno è di Anna Maria Petrosini.

³⁷ - PIETRO LUIGI GALLETTI, *Inscriptiones romanae infimi aevi Romae exstantes*, Roma 1760, T. II.

PRIMA . IANVARIII . M.DCC.XXI
 DOMINICVS . SERLVIPIVS)
 M.^O CAMILLVS . MAXIMVS) CONS.
 M.^O PROSPER . CAFFARELLVS)
 PETRVS . DE . NOB. VITELLESQVS . C. R. P

PROROGATO EX BENEFICENTIA PRINCIPIS MAGISTRATV
 PAVLVS MARIA MARCHIO DE MACARANIS)
 CAMILLVS CAPRANICA)
 PROSPER MARCHIO DE CAFFARELLIS) CONS.
 LOTHARIVS MARCHIO DE LOTTERIIS PRIOR CAP. REP.
 IDIBVS DECEMBRIS MDCCXXVII.

PRIMA . OCTOBRIS . M.DCC.XXIX
 BA.IO.FERRAN. TESTA .PICCOLOM.)
 M.^O CAMILLVS . MAXIMVS) CONS.
 M.^O PROSPER . CAFFARELLVS)
 M.^O COSMAS . DE . ANGELIS . C. R. P

CLEMENTI XII. P. O. M.
 QVI
 DVM ANTIQVIS ET RECENTIORIBVS TEMPORVM INIVRIIS
 PRÆSENS REMEDIVM AFFERRE MOLITVR
 AD
 TRIVMPHALIS CONSTANTINI ARCVS
 SPLENDIDI ROMÆ MONIMENTI RESTAVRATIONEM
 QVANTVM PER ERARY PVBLICI ANGVSTIAS LICVIT
 S. P. Q. R.
 MVNIFICE PRIMVM LARGITVS EST
 ALOYSIVS RAVENNA)
 MARCHIO IO. BAPT̄A CAVCCIVS) CONSERVATORES
 MARCHIO PROSPER CAFFARELLVS)
 CO. PHILIPPVS ROCCHI CAP. RION. PRIOR
 VT PRINCIPIS IN IPSIS IMPERII PRIMORDIIS
 TOT AC TANTA MENTE COMPLECTENTIS
 BENEFICENTIA PERENNET
 POSVERE IDIBVS NOVEMBRIS MDCCXXXI.

PRIMA. OCTOBRIS . M.DCC.XXXVIII. AD IX. (sic) MENS.
 M.^O PROSPER . CAFFARELLVS) CONS.
 M.^O OCTAVIVS . ORIGVS)

PRIMA . IVLII . M.DCC.XXVII
 M.^O PAVLVS . M. MACCARANVS)
 CAMILLVS . CAPRANICA) CONS.
 M.^O PROSPER . CAFFARELLVS)
 M.^O LOTTARIVS . LOTTERIVS . C. R. P

PRIMA . OCTOBRIS . M. DCC. XXXI
 ALOYSIVS . RAVENNA)
 M.^O IO. BAPTISTA . CAVCCIVS) CONS.
 M.^O PROSPER . CAFFARELLVS)
 PHILIPPVS . ROCCHI . C. R. P

PRIMA . APRILIS . M.DCC.XXXIV. AD VI. MEN.
 M.^O PROSPER . CAFFARELLVS . CONS.
 FRANCISCVS . LANCETTA . C. R. P

FRIDERICO CHRISTIANO
 FRIDERICI AVGVSTI III. POLONORVM REGIS
 ET SAXONVM DVCCIS
 FILIO
 QVOD VENERATVM APOSTOLORVM LIMINA
 ROMAM VENIENS
 EDES CAPITOLINAS PRESENTIA SVA
 ILLVSTRAVERIT
 PR. ID. DEC. CIO.ID.CC. XXXVIII.
 S. P. Q. R.
 ALEXANDRO MARCH. EQ. VICTORIO)
 PROSPERO MARCH. CAFFARELLIO) III. VIRIS
 OCTAVIO MARCH. ORIGO)
 DIDAGO MARCH. ANDOSILLA CAP. REG. PRIORE

L'ultima iscrizione del 1738 ha anche un bellissimo stemma di Prospero Caffarelli, con la corona comune agli altri stemmi presenti nell'epigrafe, forse per indicare la loro appartenenza al patriziato:



L'epigrafe originale con gli stemmi dei Conservatori e del Priore dei Caporioni è la seguente:



Uno stemma di Prospero, che è particolarmente interessante perché a colori, è tratto da un volumetto³⁸ composto di 48 fogli, quasi tutti membranacei, risalente al 1715, conservato nell'Archivio Capitolino. Il codice ha nel primo foglio lo stemma del Comune di Roma, nel secondo quello del Senatore di Roma Mario Frangipani, e nel terzo gli stemmi delle famiglie Piatresi, Parracciani, Capponi che erano i Conservatori in carica, insieme allo stemma di Prospero Caffarelli, quell'anno Priore dei Caporioni. Lo stemma, con la corona di marchese, sarebbe perfetto se l'aquila portasse la corona d'oro e se ci fossero le stelle d'oro ai suoi piedi:

³⁸ - GIUSEPPE SCALIA, *I Capotori*, Capitolium, n. 7 1960, pp. 19-23: «Ordini e Capitoli dei Contestabili, o Capotori della Militia di Roma del Popolo Romano» approvati in data 30 dicembre 1715.



Stemma di Prospero Caffarelli, Archivio Capitolino segn. *Credenzione 25, tomo 34 (catena 2226)*. Pubblicato su concessione dell'Archivio Storico Capitolino³⁹ del 6 giugno, Prot. 2012, n. 18459.

È interessante vedere come si firma Prospero come Priore dei Caporioni. La firma è quella che appare nei documenti ufficiali, solo Caffarelli, senza Minutillo:

Firma di Prospero Caffarelli, Archivio Capitolino segn. *Credenzione 25, tomo 34 (catena 2226)*., p. 36. Pubblicato su concessione dell'Archivio Storico Capitolino⁴⁰.

Invece, nell'epigrafe di quell'anno, che è in Campidoglio, e che riproduco, è presente con il cognome Minutilli Caffarelli.

³⁹ - Ringrazio per la concessione la dott.ssa Mariarosaria Senofonte, Direttore dell'Archivio Storico Capitolino.

⁴⁰ - Ringrazio per la concessione la dott.ssa Mariarosaria Senofonte, Direttore dell'Archivio Storico Capitolino, e il sig. Nicola Immediato, responsabile dell'Ufficio di Fotoriproduzione.

PRIMA . OCTOBRIS . M.DCC.XV

CO. CAROLVS . PLATESIVS)
RVTILIVS . PARRACCIVS) CONS
M.^O ALEXANDER . CAPPONVS)
M.^O D. PROSP. MINVTILLI . CAFFAREL. C. R. P

L'epigrafe che ho riprodotto contiene i nomi dei tre conservatori e del Priore dei Caporioni per il periodo ottobre-dicembre 1715. L'acronimo C.R.P. che segue il nome di Prosperus Minutilli Caffarellus stà per *Capitum Regionum Prior*, cioè Priore dei Caporioni.

Qui appare il cognome Minutillo Caffarelli in un documento ufficiale, addirittura una epigrafe in Campidoglio, e non è un caso isolato; ci sono, infatti, altre due epigrafi con il Minutillo, una di Prospero nel 1717, quando per la prima volta fu Priore dei Caporioni e una del figlio di lui Alessandro, quando fu conservatore nel 1770:

PRIMA . IANVARIJ . M.DCC.XVII

M.^O OCTAV.^{VS} RAYN. DE . BVBA-))
LO . DE . VALLE)) CONS.
CO. RAYNERIVS . BVSSIVS))
MAVRITIVS . DE . ASTE))
M.^O D. PROSPR. MINVTIL. CAFFAREL.^{VS} C. R. P

CLEMENTI . XIV .

PONTIFICI . MAXIMO

ET

IOSEPHO . I .

LVSITANIÆ . REGI . FIDELISSIMO

OB

RESTITVTAM . CONCORDIAM

ARCADES

HIS . IN . ÆDIBVS

ORATIONE . CARMINIBVSQ .

PLAVSERE

BENEDICTO . VRSINO . MARCH .

IOHANNE . PAVLO . DE . CINQUE . EQ . COSS.

ALEXANDRO . CAFFARELLO . MINVTILLO . MARCH

OCTAVIO . FRIDERICO . DE . BVBALO . MARCH . C . R . P .

ANNO . SALVTIS . MDCCLXX .

Anche Prospero, ma soprattutto Alessandro è presente in pubblicazioni con il cognome Minutillo Caffarelli. A partire dal 1744 in un volumetto a cadenza annuale dal titolo *Notizie per l'Anno ...*, pubblicata nella Stamperia del Chracas, appare il Marchese Alessandro Caffarelli Minutillo Romano, come sopranumerario dei *Cavalieri di Guardia, o siano Lancie Spezzate*⁴¹, finché nel volume del 1761 Alessandro passa a Cavaliere di Guardia e continua ad esserlo fino al 1773, quando muore. Nel volume del 1759 il Marchese Alessandro Caffarelli Minutillo risulta per la prima volta di far parte della *Congregazione dell'Agricoltura in Campidoglio*⁴² come uno dei tredici cavalieri e continuerà a farne

⁴¹ - I Cavalieri di Guardia d'Onore o Lanciespezzate erano tra 9 e 10, tutti laici e tutti nobili romani, salvo pochissime eccezioni, ai quali si aggiungevano da 8 a 13 sopranumerari. Compaiono per la prima volta nel 1741.

⁴² - La congregazione dell'Agricoltura in Campidoglio era un tribunale che aveva un Camerlengo, quattro difensori e tredici Cavalieri.

parte fino al 1773, anno della sua morte. Deve essere morto verso la fine di quell'anno perché nelle *Notizie per l'anno 1774* il suo posto non risulta ancora assegnato.

Nelle sentenze della Sacra Rota concernenti la lite tra i Caffarelli del Campidoglio e i Minutillo Caffarelli si ha l'evidenza che il cognome Minutillo non fu mai lasciato:

- 1) Ciriaco Alzetta nelle sue sentenze del 1701 scrive sempre *Marchionem Minutillo*,
- 2) Ansaldo de Ansaldis in una decisione del 1703 scrive *D. Minutilli*,
- 3) Carlo Rezzonico (poi Papa col nome di Clemente XIII) nella sua decisione del 1732 scrive quasi sempre *Minutillis*, raramente si legge *Caffarellis Minutillis*; nelle decisioni del 1735 ricorda una volta *Petro Minutillo de Caffarellis*, e poi quasi sempre scrive *Marchione Minutillo*, anche se talvolta appare *Marchionis Caffarelli de Minutillis* o *Marchionem Minutillum de Caffarellis*; nelle decisioni del 1736 c'è il più delle volte *Marchionis Minutilli*, o semplicemente *Minutillis*, e una sola volta *Marchionis Minutilli de Caffarellis*.
- 4) Marcello Crescenzo nel 1734 scrive sempre *Marchionem Prosperum de Minutillis*.

Prospero, invece, appare sempre come *Marchese Prospero Caffarelli*, senza che compaia il *Minutillo*, negli atti ufficiali che ho pubblicato nella sezione «Minutillo Caffarelli» di questo sito, cioè nei documenti:

- 1734. Chirografo di Clemente XII a favore del Marchese Prospero Caffarelli;
- 1746 Congregazione per il patrimonio del Marchese Prospero Caffarelli;
- 1746 Vendita del Palazzo incontro la Chiesa del SS. Sudario.

In conclusione, si può dire che dopo Anna Caffarelli, suo figlio Pietro, suo nipote Prospero e il figlio di questi, Alessandro, hanno adottato le armi Caffarelli, senza mistione delle armi Minutillo, tuttavia lo scudo è sormontato dalla corona di Marchese. Quanto al cognome hanno associato Minutillo a quello Caffarelli in tutti gli atti, tranne in alcuni documenti estremamente ufficiali, e così hanno fatto gli scrittori e i magistrati che hanno scritto su di loro.

Nella fede di battesimo di Anna del 26 luglio 1721, il padre è nominato così: *Ill.mo Marchione Domino Prospero Francisco Nicolao Josepho Gasparo Caffarelli*; invece il contratto di matrimonio del 4 novembre 1745 di Anna Caffarelli Minutillo con Carlo Vergara è sottoscritto da *Prospero Caffarelli Minutillo Marchese di Comignano*. Nella fede di battesimo del loro primo figlio Filippo la madre è Anna Minutillo Caffarelli.

Filippo Vergara Caffarelli sposa Francesca Brancaccio e il loro unico figlio Francesco ha questa fede di battesimo [il corsivo è mio]:

Anno D[omi]ni 1778 die Septimo M[ensi]s Martij Craci

Admodum Rev. Pater Ferdinandus Chiarito a Craco de min[o]ri Observantia Divi Fran[cis]ci de mei infrascripti licentia baptizavit puerum suprad[ictum] die septimo ortum legitimis Conjugibus *D. D. Philippo Vergara Caffarelli* et *D. Francisca Brancaccio* Ducibus hujus T[erra]e Craci domi in Cappella Palatii supradictorum de Licentia Ill.mi D.ni Antonii del Plato, Episcopi Tricaricen[sis]. Cui pueri impositum est nomen Franciscus Maria Thomas Gabriel Balthasar. Patrinus fuit Excell[issi]mus D[omi]nus Raphael Vergara, frater supradicti D[omi]ni Philippi et in fidem. D. Joseph Chiarito Oecon[omus] Curatus

Si è visto che in occasione dell'acquisto di un feudo rustico e della successiva denominazione di quella terra con il nome di Comignano per trasferirvi il titolo di Marchese, i due Regi Assensi sottoscritti dal Re Ferdinando IV sono a favore di Francesco Vergara Caffarelli, cosicché già nel 1780 era ufficialmente acquisito il doppio cognome.

Tutto ciò indica che la sostituzione richiesta da Anna Caffarelli nel suo testamento del 1693 è avvenuta per i Vergara con lo stesso meccanismo attuato dai Minutillo, cioè quello di aggiungere il cognome Caffarelli a quello di famiglia, e si è passati dai Minutillo Caffarelli ai Vergara Caffarelli. D'altra parte, non era possibile fare diversamente per famiglie feudatarie e titolate del Re di Napoli.

Nel nostro caso però per quanto concerne lo stemma si risolse allora di fare la riunione dei due stemmi, quello dei Vergara e quello dei Caffarelli, conservando lo stemma delle due famiglie.

A seguire ho riprodotto due stemmi tratti da una copia antica *del Processo delle Pruove di Nobiltà per l'Ordine Costantiniano*, iniziato da Filippo Vergara Caffarelli, che morì quando mancava solo la firma del Re, e che fu concluso a favore di suo fratello Raffaele. A questi stemmi ho fatto seguire quello attuale dei Duchi Vergara Caffarelli.

L'accettazione parziale della primogenitura, cumulando i cognomi e inquartando le Armi della casa paterna e materna non esponeva Filippo alla perdita del rimasto patrimonio Caffarelli, che consisteva ormai solo nel Palazzo alla Valle che sua madre aveva portato in dote. Anna Caffarelli aveva prescritto:


il peso di portare l'arme, e cognome di casa Caffarelli senza mistione d'altra Arme, o cognome sotto pena di caducità da incorrersi ipso facto a favore degli altri sostituti.



Abbozzo dello Stemma Vergara
secondo un disegno antico



Abbozzo dello Stemma Caffarelli
secondo un disegno antico



Secondo l'ordine dei primogeniti l'unico che si poteva sostituirsi a Filippo, dichiarando di accettare il solo cognome Caffarelli, era suo fratello Raffaele, che, pur essendosi dimostrato alquanto litigioso, non credo che lo abbia mai pensato, anche perché, rinunciando al cognome Vergara per il Caffarelli avrebbe corso il rischio di perdere la possibilità di succedere al fratello nei beni burgensatici e feudali di Casa Vergara, nell'eventualità di una morte di Filippo senza figli.

Non si poteva, infine, ritenere un sostituto legittimo la chiesa di S. Maria sopra Minerva, che era stata così considerata:

In caso poi che mancasse in tutto e per tutto la mia discendenza tanto mascolina quanto femminile in tal caso voglio, che tutta la mia eredità vada alla Chiesa di S. Maria sopra Minerva di Roma con peso però di distribuire li frutti di detta mia eredità in tante doti di scudi cinquanta l'una per tante povere zitelle, che vorranno monacarsi, o maritarsi

Quest'ultima disposizione poteva entrare in gioco solo se tutta la discendenza si fosse esaurita, e questo non era il caso.

Ci si può domandare quali erano allora le formalità da seguire quando si voleva cambiare cognome, perché oggi l'operazione sarebbe difficile, dovendosi seguire quanto disposto dalla direttiva del Ministero dell'interno:

Il cittadino italiano che abbia l'esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo ovvero vergognoso o perché rivela l'origine naturale o per motivi diversi, può farne richiesta al prefetto della provincia di residenza o nel luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognome di importanza storica o comunque tale da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente, o nel luogo di sua residenza.

A quei tempi le cose andavano in maniera differente, come si legge in un trattato dell'epoca⁴³:

In Francia anticamente soleansi cangiare i Cognomi e le Armi, senza che si praticasse veruna formalità; ma, perché tale licenza produsse vari sconcerti, Errico II con sua Costituzione pubblicata in Amboise il dì 25

⁴³ - AGOSTINO PARADISI, *Ateneo dell'Uomo Nobile ...*, Lione 1711, pp. 24-25.

Marzo 1555 all'Articolo IX proibillo in questi termini: *Pour eviter les suppositions des Nomes, & des Armes, deffences sont faits a toutes personnes, de changer leurs Noms, & Armes, sans avoir obtenu des lettres de dispense, & permission, a peine de mil livres d'amande; d'etre punis comme faussaires, & etre exauctorez, & privez de tout degré. & privilege de Noblesse.* E gli stati generali radunati in Parigi degl'Anni 1614 e 1615 ordinarono che fosse imposto a Nobili, *de se Signer en tous les Actes, & Contracts du Nom de leurs Familles, & non des leurs Seigneuries, sous peine de faux, & d'amande arbitraire.*

Da vari Diplomi però veggio, che in quel Regno ognun si soscrive a suo piacimento. E se si attende la disposizione delle leggi Civili, convien dire, quell'atto esser lecito, quando però segua senza frode. Così, oltre ciò, che ne dice il Cardinal de Luca, si legge nel Testo⁴⁴ [*l. Unic. Cod. 9.25 de mut. nom.*]: *Sicuti in initio, Nominis, Cognominis, & Praenominis impositio recognoscendi singulos impositio libera est privatis, ita eorum immutatio, innocentibus periculosa non est. Mutare itaque Nomen, vel Praenomen, sive Cognomen, sine aliqua fraude, licito jure, si liber es, secundum ea, quae saepe statuta sunt, minime prohiberis: nullo ex hoc praejudicio futuro.*

È ben incontrovertibile, che, facendosi con frode, o pregiudizio del terzo giusta la disposizione della Legge *Cornelia de falsis*, deve punirsi, come delitto di falsità. È però anche vero, che, quando possa seguire lecitamente, quegli, ch'è per praticar tale novità, dev'esaminare, se sia, per risultargliene vantaggio tale, che l'utile sia compensabile con l'estimazione, che viensi a perdere, lasciando il proprio Cognome, ed Armi, per assumern'un altro, che sia per oscurar la gloria, e le prerogative della propria Famiglia.

Questa libertà finì con la creazione dell'Anagrafe disposta nel Codice Napoleonico del 1804. Nel Bollettino delle leggi n. 29 pubblicato a Roma nel 1809, fu fatta la

Publicazione delle disposizioni del *Codice Napoleone*, e di Procedura, e de' *Decreti Imperiali*, e de' Pareri del Consiglio di Stato *relative allo stato civile* per servire d'istruzione ai Sotto Prefetti, ed ai *Maires* per organizzare detto stato civile ne' due dipartimenti degli Stati Romani per il 1 ottobre 1809.

Qui è descritta la procedura per il cambiamento del cognome.

⁴⁴ - È il rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano, il quale forma la legge *de mutazione Nominis*, Cod. Libr. IX, tit. 25.: (trad.) Come in origine ogni individuo ha potuto prendere il nome, il Conome e il Soprano che ha voluto per farsi riconoscere, così può sempre cambiarlo senza nuocere a nessuno, e questo cambiamento è permesso se è un uomo libero; è un diritto che gli hanno dato molte leggi, e voi non lo priverete finché non ne risulterà qualche danno ad altri.

Dei cambiamenti di cognome.

4. *Qualsivoglia persona che avrà qualche motivo di cambiare di cognome, indirizzerà intorno a ciò la sua domanda circostanziata al Governo.*

5. *Il Governo pronunzierà secondo la forma prescritta per i regolamenti di pubblica amministrazione.*

6. *S'egli ammetterà l'istanza il cambiamento di cognome sarà autorizzato, per via di decreto proferito nella medesima forma, ma il quale non sarà seguito se non se dopo il decorso d'un anno, datando dal giorno che sarà stato inserito nel Bollettino delle leggi.*

7. *Durante il corso di esso anno, qualunque persona che ci avrà diritto, sarà ammessa a presentare al governo un'istanza per ottenere la revocazione del decreto che avrà autorizzato il cambiamento di cognome; e questa revocazione sarà proferita dal Governo, se stimerà essere fondata l'opposizione.*

8. *Se non sarà stata fatta nessuna opposizione, oppure se quelle che saranno state fatte non saranno state ammesse, il decreto che autorizzerà il cambiamento di cognome avrà pieno ed intero effetto, spirato l'anno.*

9. *Non è cambiato nulla, da questa presente legge, alle disposizioni delle leggi esistenti intorno alle questioni di stato che traggono con se il cambiamento di cognome, e le quali continueranno ad essere litigate nei tribunali secondo le solite forme.*

5. *Il Fedecommesso Primogeniale di Baldassarre Caffarelli (+ 1670)*⁴⁵.

Scrive Filippo Caffarelli⁴⁶:

Baldassarre al pari del fratello Ascanio-Maria, Cavaliere professo di Sant'Jago entrò giovanissimo nella carriera militare e raggiunse il grado di capitano nella fanteria napoletana. Per meriti riconosciutigli ricevé la nomina a Maestro di Campo del re di Spagna. Ritornato a Roma fu conservatore del Popolo Romano (1650-1658) e si distinse per autorità e sommo disinteresse.. Allo stesso modo che Urbano VIII con un suo Breve aveva autorizzato Baldassarre a ritenere alcune pensioni, nonostante l'abito e la «tonsura» di Cav. di Sant'Jago, il Viceré di Napoli era intervenuto in suo favore presso il Re Cattolico in considerazione delle molte benemerienze della famiglia. Di fatto unica proprietà di Baldassarre era la casa⁴⁷ ove trovavasi l'albergo «della Luna» e su questo percepiva un fitto modestissimo, che sempre costituì la sola sicura risorsa di cui fruiva. L'autore dell'ultimo fedecommesso – (il cui vincolo giuridico si è protratto sino al sec. XIX ed il cui ultimo intestatario è stato il duca Francesco di Paola) - morì come visse, nel 1670 senza mai nulla chiedere per sé, e senza discendenza.

In realtà, il patrimonio di Baldassarre era ben più pingue di quanto appare in questo scritto, se al tempo di Pio IX metà del palazzo al Campidoglio era sottoposto al vincolo del fedecommesso, come pure le tenute di Ardea, Casalazzara Nova e Carrocetello.

Non avendo ancora a disposizione il testamento di Baldassarre, ne raccolgo qui alcuni frammenti, estratti dalle memorie presentate dagli avvocati⁴⁸ del Duca Giuseppe Negroni Caffarelli.

1) *Erede l'illustrissimo sig. Marchese don Gio. Pietro Caffarelli, mio diletteissimo nipote, al quale in qualsivoglia tempo sostituisco in perpetuo volgarmente e per fedecommesso tutti li suoi discendenti maschi per ordine però di primogenitura, talmente li miei beni devino andare di primogenito in primogenito servata sempre la unione dei beni in un solo.*

2) *Mancando tutti li predetti discendenti, istituisco parimenti volgarmente e per fedecommesso Monsignor Illustrissimo Francesco Caffarelli suo fratello e mio diletteissimo nipote e tutti li suoi discendenti maschi in perpetuo, coll'ordine però della primogenitura.*

3) *Quindi una terza e una quarta a pro degli altri due nipoti, Alessandro e Niccolò e poscia una quinta a pro di «tutti i figli maschi dell'illustrissimo sig. Duca D. Gaspare mio fratello e tutti li loro discendenti maschi in perpetuo, riservato però l'ordine della primogenitura, e integrità dei beni come sopra, proibendo qualunque detrazione di trabellianica, e qualsivoglia altra alienazione, etiam lautissime sumpto vocabulo nella quale intendo comprendere le locazioni a lungo tempo, e l'alienazione della sola commodità dei frutti, non ostante qualsivoglia causa urgentissima eziandio di schiavitudine e di alimenti. E questo acciò tutta la roba si conservi sempre e in perpetuo si mantenga unita, e intatta per il lustro e il mantenimento di Casa Caffarelli, e alienando, e obligando, e impegnando come sopra cosa nessuna della mia presente eredità, in tal caso, e senza alcun vizio di spoglio decada da ogni comodo di questa presente mia eredità, e deve succedere l'altro chiamato.»*

4) *E mancando ciascheduno dei suddetti miei nipoti senza lasciare di sé discendenti maschi, o mancando in qualsivoglia tempo li detti discendenti maschi, in tale caso deve succedere e chiamo nella presente mia eredità come sopra il primogenito che nascerà dall'Ill.mo Sig. Pietro Caffarelli e Donna Lucrezia Caetani sua moglie, e dopo di esso gli altri suoi figli maschi legittimi e naturali, e morendo detta signora Donna Lucrezia, pigliando detto sig. Pietro altra moglie, deva parimenti succedere il primogenito maschio che di detta sua futura moglie nascerà, e dopo esso primogenito gli altri, e insomma tutti gli altri discendenti maschi in perpetuo di detto sig.*

⁴⁵ - Il Testamento del 7 agosto 1670 è stato rogato presso il Paccichelli Notaro Capitolino.

⁴⁶ - FILIPPO CAFFARELLI, *I Caffarelli*, Roma 1958, pp. 91-92.

⁴⁷ - La casa al «Paradiso», ove era l'Albergo della Luna, oggetto di controversia con i Gottifredi.

⁴⁸ - AVV. ANTONIO GIORDANI E PIETRO CAVI, *Nella causa civile formale di pretesa immissione PER S.E. il Sig. Duca D. Giuseppe Caffarelli CONTRO i Signori Marchese Alessandro Del Gallo, Conte Pietro Andreozzi, e Marchese Luigi Lepri*, Roma 1871, pp. 1-4.

Pietro, con l'ordine però della primogenitura nel modo espresso di sopra, e con tutte e singole proibizioni esposte di sopra.

5) Che se fosse pure mancata la discendenza mascolina di Pietro Caffarelli, in quel caso pensò il testatore a conservare il nome Caffarelli con agnazione fittizia, e chiamò i primogeniti e discendenti maschi in perpetuo delle sue nipoti Virginia e Anastasia con la condizione che si intende «ripetuto in perpetuo l'ordine della primogenitura, e unità dei beni, e tutte le altre proibizioni di sopra espresse, con obbligo di lasciare intieramente il proprio Cognome e avere a pigliare il solo Nome e Arma Caffarelli, e in caso di contravvenzione succeda quello che è successivamente chiamato.»

6) *Dichiaro inoltre circa le mie sostituzioni che intendo sempre essere escluse le femmine, né volendo che di detti miei beni si possa fare detrazione di sorta alcuna, ma passi tutta la mia robba intieramente di chiamato in chiamato sino all'ultimo, quale non avendo figli, (che a Dio non piaccia), adotti e chiami un gentiluomo romano legittimo, e naturale di legittimo matrimonio nato, timorato di Dio, oltre il buon natale, di buoni costumi, a sua libera disposizione, con che pigli l'Arma e il Nome della Famiglia per la perpetuazione della robba e famiglia Caffarelli. E non facendo l'ultimo chiamato l'adozione, o arrogazione, oppure mancando la discendenza mascolina di detti arrogati, e adottati, allora supplico la Santità del Sommo Pontefice che sarà pro tempore a volere nominare a questa mia eredità un gentiluomo romano, acciò il medesimo e i suoi discendenti maschi in infinito succedino nella mia eredità, con li medesimi vincoli e altri pesi di sopra espressi, e così supplico vivamente tutti gli altri Sommi Pontefici che saranno pro tempore a voler fare tale nominazione ogni volta che manchi la discendenza mascolina nominata per prima.*


L'albero genealogico del ramo dei Caffarelli del Campidoglio, che è riprodotto nella pagina seguente, inizia con la prima generazione dei figli di *Giovan Pietro* e di *Olimpia Muti*, con *Baldassarre* indicato con la lettera (g), rimasto scapolo, e il fratello *Gaspare* sposato con *Angelica Monaldeschi*.

Di qui è facile seguire la linea dei primogeniti: dopo *Gaspare* viene *Giovan Pietro*, sposato a *Giovanna Curti*, che non ebbe figli e il titolo passò al fratello *Alessandro* (+ 1709), sposato con *Eleonora Nunes Sanchez*. Il primogenito di *Alessandro* fu *Baldassarre*, sposato con *Costanza Mattei*, che ebbe per primogenito *Alessandro* (1727-1799), sposato con *Eleonora Costaguti*.


Si noti in questa generazione il fratello di *Alessandro*, *Gaetano* (1732-1801) a sua volta sposato con *Marianna Rosenthal*, perché la linea dei primogeniti continua con quest'ultimo, avendo *Alessandro* avuto due femmine: *Costanza* sposata con il marchese *Carlo Lepri Olgiati*, e *Marianna* sposata con il marchese *Alessandro del Bufalo*.

La prima causa, a cui diede origine il testamento di *Baldassarre* (+ 1670) è sorta proprio tra i fratelli *Alessandro* e *Gaetano* e sarà discussa nel prossimo paragrafo.


ALBERO DEI CAFFARELLI DEL CAMPIDOGLIO



Alessandro in Eleonora Costaguti



Terminato il Ramo in Baldassare succede nel medesimo ramo Gaetano suo Zio fratello di Alessandro, e così continua



6. Le cause in Sacra Rota tra Alessandro e Gaetano Caffarelli sulla Primogenitura (1785- 1786).

La successione lineare dei primogeniti s'interrompe con Alessandro figlio di Baldassarre che ebbe solo due figlie: Costanza (sposata al marchese Carlo Lepri Olgiati) e Marianna (sposata al marchese Alessandro del Bufalo). Alessandro aveva avuto anche un maschio, Baldassarre, che però era morto a 14 mesi di età. Alessandro voleva che la primogenitura continuasse con i figli maschi nascituri delle sue figlie, ritenendo che spettasse ai maschi delle femmine una *vocazione prelativa* a fronte dei chiamati collaterali. Alessandro⁴⁹ richiese un giudizio preventivo pretendendo che le femmine e i loro discendenti escludessero i maschi agnati che in quell'epoca esistevano. Si ebbe una prima decisione della Sacra Rota Romana *coram* l'Uditore Giovanni Resta, milanese, che il 2 maggio 1785 si espresse in questo modo⁵⁰:

Essendo pervenuti tutti i beni al Duca Alessandro Caffarelli, al quale sono nate poi solo due Femmine, ma nessun Maschio, ed essendo fino al momento sano e salvo Gaetano Caffarelli fratello secondogenito di Alessandro ed essendo stati generati da lui molti Figli Maschi, nei quali finora perdura l'Agnazione dei Caffarelli, e avendo preso vigore da molto tempo tra di loro una controversia, se venendo a mancare Alessandro senza Figli maschi si dovessero trasferire i Beni di Primogenitura a Gaetano Caffarelli e ai suoi Figli Maschi, o piuttosto alle Figlie Femmine di Alessandro, e ai Figli Maschi che fossero nati dalle Femmine. Essendo finiti nel nulla tutti i consigli degli amici, e perciò non essendo stati in grado di far regolare le questioni insorte con una transazione (come è conveniente tra fratelli), si è dovuto portare la controversia in Tribunale. E da questo momento Gaetano Caffarelli intervenendo d'accordo con il Fratello ha rivolto una supplica al Pontefice⁵¹ Ottimo Massimo, perché facesse la grazia di far discutere in un giudizio preventivo, tanto sui Beni da attribuire alla Primogenitura del Cavalier Baldassarre, quanto sugli altri fedecommessi provenienti dagli Antenati della Famiglia Caffarelli. Il Santissimo Principe ha acconsentito alla richiesta, e la Causa è stata affidata a questo Sacro Tribunale = Essendo contrarie due precedenti e un appello = da definirsi da tutti i Giudici. Sottoposta a me la controversia, sono presentati sette Dubbi, e il primo di essi considera la Primogenitura del Cavaliere Baldassarre. Perciò appoggiato da tutta l'Aula ho chiesto questa mattina ai Giudici = Se compete a Gaetano e ai suoi Figli Maschi il diritto di succedere in morte ecc. = ed aggiungendosi anche la mia approvazione uscì la risposta CERTAMENTE.

La questione della primogenitura tra Alessandro e Gaetano è più complicata di quel che appare in questa sentenza, come rivela un documento che pubblico nella sezione «Documenti». Si tratta dell'estratto dell'ultima sentenza su questa controversia, emessa dalla Sacra Rota il lunedì 12 giugno 1786, sempre *coram* l'uditore Giovanni Resta. Riguarda la rinuncia a ogni diritto di primogenitura per se e per tutti i suoi discendenti che Gaetano fa a favore del fratello primogenito, in cambio di una rendita annua di 450 scudi per se e per tutti i suoi discendenti. Mi sembra opportuno riportare qui il cenno biografico di Gaetano che si legge in una nota dell'albero genealogico pubblicato da Pasquale Adinolfi⁵²:

Morto senza successione, come si vedrà, Alessandro primogenito sposo di Eleonora Costaguti, Gaetano benché secondo genito vien posto nella linea de' Colonnelli. Questo Gaetano sposò il 29 giugno 1763 in Moravia Marianna de Rosenthal. Servì in guerra viva per tre anni l'Imperatore Francesco d'Austria in qualità di tenente di cavalleria. Poi ritornato in Roma, servì in qualità di Capitano e quindi di Maggiore Generale della Guardia Civica il Sommo Pontefice Pio VI. Nacque nel 1732 e morì il 19 gennaio 1801 e fu sepolto alla Minerva.

⁴⁹ - Così trovo scritto nella comparsa, citata nella nota seguente, ma nel testo della sentenza trovo che l'iniziativa fu presa da Gaetano.

⁵⁰ - Il testo latino è in: ANTONIO GIORDANI, PIETRO CAVI, *Nella causa civile formale di pretesa immissione PER S.E. il Sig. Duca D. Giuseppe Caffarelli CONTRO i Signori Marchese Alessandro del Gallo. Conte Pietro Andreozzi, e Marchese Luigi Preti*, Roma 1871.

⁵¹ - Pio VI Braschi (1775-1799).

⁵² - Pasquale Adinolfi, *La Via Sacra o del Papa tra 'l Cerchio di Alessandro ed il Teatro di Pompeo*. ... Roma 1865, p. 159.

Gaetano aveva concordato una prima Transazione con il fratello primogenito accettando un assegnamento di scudi 170 annui *per le ragioni ad esso competenti per l'usufrutto sopra li Beni Fideicommissarii dell'Eccellentissima Casa*; e la rinuncia era fatta *sua vita naturale durante*. Ma in occasione della seconda transazione questa prima era stata annullata.

Si noti che proprio nel 1763, anno in cui si sposò, Gaetano sottoscrisse con il fratello Alessandro la convenzione in cui rinunciò ad ogni diritto di sostituzione ai fedecommissi di famiglia.

Qui ne faccio un riassunto della sentenza, traducendo solo i passi più importanti:

*R.P.D. Resta. Romana Successionis super Aperitio Oris*⁵³.
Lunedì 12 giugno 1786.

Sebbene Clemente XIII avesse confermato con uno speciale Chirografo e con suprema autorità la Transazione, che Gaetano Caffarelli trovò ragionevole di iniziare nell'anno 1763, perché appianate le liti e le controversie che erano nate, fosse innalzato a scudi 470 l'assegnamento annuo, che fin qui era stato solito pagarsi nella somma di scudi 170, tuttavia Gaetano si diede un gran da fare ad annullare quella [transazione] in un giudizio preventivo perché non fosse portato via a lui e ai suoi figli maschi il diritto di succedere ai fedecommissi degli Antenati, che erano stati istituiti appunto da *Prospero Seniore, Giovanni Andrea e Giovan Pietro*, nella eventualità il Duca Alessandro morisse senza aver lasciato nessun figlio maschio. E di qui presentò al Pontefice Ottimo Massimo una supplica, e chiese che gli fosse permesso di parlare del Fedecommissario della Famiglia Caffarella = *Non ostante l'accennata Transazione, o sia Concordia approvata con Pontificio Rescritto di Clemente XIII* = Per decreto del arbitrio, & eidem Auditori Rotae = e avendo proposto il dubbio = *An intret arbitrium pro aperitione Oris in casu ecc.* = non fu per niente difficile perché emise la risposta = *Affermativamente, in conformità con il modo esposto nella Decisione* = come consta per la Decisione che fu emessa *coram Me il giorno 2 Maggio 1785*. Né anche fu stimato diversamente *il giorno 3 febbraio del corrente anno*, quando il Duca Alessandro non si presentò in giudizio. Avendo poi permesso di interloquire, e essendo esposta la causa dai Difensori di Alessandro con molta intelligenza, improvvisamente è cambiata la sorte del giudizio. Avendo io chiesto = *Se si dovesse confermare oppure venir meno dalla Decisione ecc.* = Fu data la risposta = **VENIR MENO DALLA DECISIONE**.

[...]

Non osservarono inoltre e non riconobbero vizio alcuno di frode⁵⁴ o di reticenza⁵⁵ che inquinasse il Rescritto Pontificio, che confermò la Transazione tra i Fratelli Caffarelli intrapresa nell'anno 1763, che *coram Me* prescissero i pareri di quel Sacro Tribunale: non ci fu altra causa, per cui fu concessa *l'aperitio oris*, se non per tener conto dell'interpretazione del Rescritto Pontificio, ma non per la sua abrogazione.

[...]

Ma in verità i Giudici da me interrogati fecero un'ottima innovazione quando ripresero in esame anche questa questione, che Gaetano Caffarelli in considerazione dell'annuo assegnamento di 450 scudi, obbligando se e i suoi Figli e Discendenti aveva rinunciato a tutti i Beni fedecommissari e non solo in favore di Alessandro e dei suoi Figli maschi, ma anche di tutti i Discendenti sia maschi sia femmine, cosicché fino a quando qualcuno di loro è in vita, Gaetano e i suoi discendenti non possono rivendicare alcunché per causa dei Fedecommissi. Non c'è dubbio che la lettera della Transazione sia apparsa chiara. Infatti, in essa

⁵³ - CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto della Chiesa*, vol. 1, Milano 2009, p. 349: Il ricorso gerarchico o amministrativo contro gli atti amministrativi singoli non è possibile contro atti emanati dal Romano Pontefice stesso o dal Concilio Ecumenico stesso. «In questi casi, trattandosi dell'autorità suprema della Chiesa, semplicemente non vi è alcun Superiore gerarchico cui si possa ricorrere. Poiché l'autorità anche personalmente esercitata dal Papa è veramente suprema, contro i suoi atti non è possibile ricorrere al Concilio Ecumenico. Ovviamente ciò che si può fare è chiedere una revisione dell'atto allo stesso Romano Pontefice. In tal caso trattandosi di un atto dello stesso Papa (o confermato da lui in forma specifica) è tradizionalmente previsto l'istituto detto un tempo dell'*aperitio oris*, mediante la quale il Pontefice dà mandato ad un'autorità inferiore affinché riesamini l'atto. La stessa concessione di tale *aperitio* è normalmente affidata dal Papa ad un organismo della Curia Romana, e di regola l'esame del merito della richiesta viene pure svolto nell'ambito della stessa Curia. L'*aperitio oris* vuol dire "apertura della bocca" dello stesso Romano Pontefice, nel senso figurato che il riesame della decisione significa che si dice ciò che lo stesso Papa avrebbe detto se avesse conosciuto le nuove informazioni apportate.

⁵⁴ - [Hoepli.it] Orrezione = frode commessa in un atto o altra scrittura, dichiarando deliberatamente il falso o tacendo un elemento necessario.

⁵⁵ - [Hoepli.it] Surrezione = in una controversia o in una domanda di grazia, reticenza nell'esposizione dei fatti con omissione degli elementi in grado di precludere l'atto giuridico.

il Duca Alessandro promise e si obbligò = *Per tutto quello, e quanto potesse pretendere detto Eccellentissimo Sig. D. Gaetano Caffarelli, e li di lui Figli, e Figli de Figli legittimi e naturali, e Discendenti in infinitum soprattutto, e singoli Fideicommissi, tanto ascendentali, quanto trasversali, li beni de quali al presente si trovino in Casa Caffarelli* = se saranno pagati tutti gli anni = a detto Sig. D. Gaetano Caffarelli suo Fratello, e di lui Figli, e Figli de Figli legittimi, e naturali, e Discendenti in infinitum = la somma di scudi quattrocento cinquanta.

[...]

Così pure è aggiunto il patto espresso con chiarezza come a sua volta = *Detto Signor D. Gaetano, e suoi &cc. non possono pretendere somma maggiore, tanto per Causa de Fideicommissi ascendentali, e trasversali ordinati sopra quei Beni, che attualmente si possiedono dall'Eccellentissima Casa Caffarelli, che per causa &cc.* = oltre gli annui scudi 450.

[...]

Stabilite cos' le cose tutti comprenderanno che la rinuncia rilasciata da Gaetano comprende tutta la discendenza di Alessandro: forse che la transazione può essere accusata irrefutabilmente di irregolarità o di danneggiamento? Questo no certamente. Benché infatti sia improprio a questo giudizio intraprendere una discussione su questa cosa, tuttavia lo stesso Gaetano chiese con insistenza che la Transazione fatta fosse immutabile, immutabile l'assegnamento annuo stabilito per lui, e così anche stabilirono le mie Decisioni passate, che sono prese in esame. Per quale ragione? Perché senza dubbio i patti della Transazione non soffrono per nessun vizio di danneggiamento o di ingiustizia. E in realtà se i Discendenti di Alessandro si impossessano dei Beni fedecommissari benché non chiamati per usufrutto, fino a quando pagano a Gaetano e ai suoi Discendenti l'annua somma di 450 scudi. Così non essendo provato alcun vizio, non è presente motivo alcuno, per cui la Transazione debba essere annullata, è chiaro che non c'è motivo di *operitioni oris*, e neppure che si debba infrangere il Rescritto Pontificio, che ha confermato quella Transazione.

Gaetano dunque aveva rinunciato per sé e per i suoi discendenti alla successione ordinata dal suo antenato Baldassarre, in cambio di una rendita annua di 450 scudi, che Alessandro e i suoi discendenti, maschi o femmine che fossero, dovevano pagare a lui e ai suoi discendenti. L'accordo era stato sanzionato da un Rescritto di Clemente XIII.

Come mai nessuna delle figlie di Alessandro poté trasmettere la primogenitura, ottenuta per loro dal padre con la Concordia del 1763? Posso formulare solo un'ipotesi: i loro mariti non vollero accettare gli oneri di quella transazione. Avrebbero dovuto rinunciare alla propria casata, per assumere quella dei Caffarelli; forse avrebbero dovuto rinunciare al loro patrimonio per ricevere un altro, già abbastanza gravato da debiti; insomma sappiamo che non vollero, perché i Beni rimasero nella discendenza di Gaetano. I Titoli nobiliari no: quelli erano collegati ai feudi di Pescolanciano, Filetto e Assergio, donati⁵⁶ dal padre a Costanza Caffarelli quando era andata sposa al marchese Carlo Lepri, e vi erano rimasti, anche dopo l'abolizione delle prerogative feudali, d'accordo con la successione napoletana. Adesso spettano agli Andreozzi Bernini, discendenti dei Lepri, regolarmente riconosciuti a p. 26 dell'*Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana* (Roma 1934)

***ANDREOZZI BERNINI MARIA**, di Pietro, di Gaetano (Uembr.). Duchessa di Assergio, *Pred.* di Filetto e Pescomaggiore, Nobile dei Conti, Patrizia di Foligno, Nobile di Beva-gna, Donna.

NOTA

Nel 2014 ho pubblicato⁵⁷ la *Transazione e Concordia tra gli Eredi di Alessandro e di Gaetano Caffarelli*, dove si legge la rinuncia alla primogenitura acquistata e i patti concordati tra gli eredi.

⁵⁶ - Si veda <http://www.vergaracaffarelli.it/styled-11/files/1803.-intestazione-dei-feudi-di-pescolanciano0002c-filetto-e-asserchio-a-costanza-caffarellio02c-per-il-suo-matrimonio-con-il-marchese-carlo-lepri.pdf>

⁵⁷ - Si veda <http://www.vergaracaffarelli.it/styled-11/files/1802-2013-transazione-e-concordia-tra-gli-eredi-di-alessandro-e-gaetano-caffarelli.pdf>